

Bruxelles, 28 marzo 2023
(OR. en)

7909/23

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0424(COD)**

**ENER 161
ENV 316
CLIMA 164
IND 153
RECH 114
COMPET 285
ECOFIN 292
CODEC 505**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	7556/23
n. doc. Comm.:	15096/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto, adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 28 marzo 2023.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

² GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.
- (3) Il Green Deal europeo e la Normativa sul clima hanno fissato l'obiettivo per l'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050 in un modo che contribuisca alla competitività, alla crescita e all'occupazione in Europa. Affinché sia istituito un mercato del gas decarbonizzato che contribuisca alla transizione energetica, sono necessarie quote significativamente più elevate di fonti energetiche rinnovabili in un sistema energetico integrato con una partecipazione attiva dei consumatori in mercati competitivi.

³ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

- (3 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato congiuntamente ad altri strumenti politici e legislativi, in particolare quelli proposti nell'ambito del Green Deal europeo. Molti degli altri strumenti proposti, come la proroga del [sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione, del regolamento sulla condivisione degli sforzi, della direttiva sulle energie rinnovabili, della direttiva sull'efficienza energetica, delle iniziative RefuelEU e la proposta revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici mirano a incentivare la decarbonizzazione dell'economia dell'Unione e a garantire che mantenga una traiettoria verso un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050, come previsto dalla normativa europea sul clima]. L'obiettivo principale del presente regolamento non è tuttavia incentivare la transizione, ma renderla possibile e agevolarla garantendo il mantenimento di mercati dei gas efficienti.**
- (4) Il presente regolamento mira ad agevolare la penetrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico consentendo l'abbandono graduale del gas fossile e a permettere a questi nuovi gas di svolgere un ruolo di rilievo nel conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica nel 2050. Il **presente** regolamento mira inoltre a istituire un quadro normativo che consenta e incentivi tutti i partecipanti al mercato a tenere conto del ruolo transitorio del gas fossile nella pianificazione delle loro attività al fine di evitare effetti di lock-in e garantire l'eliminazione graduale e tempestiva del gas fossile, in particolare in tutti i settori industriali pertinenti e a fini di riscaldamento.

(4 bis) Nella traiettoria che consentirà all'Unione europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il risparmio energetico e l'elettrificazione diretta dovrebbero costituire in molti casi l'opzione di decarbonizzazione più efficiente sotto il profilo dei costi e sotto il profilo energetico. Rimarrà tuttavia una serie di applicazioni d'uso finale per le quali ciò potrebbe non essere fattibile o comportare costi più elevati. In tali casi può essere pertinente utilizzare gas e combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, compresi biometano e idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. Gli incentivi creati dal pacchetto del Green Deal europeo dovrebbero pertanto determinare un cambiamento radicale della struttura della domanda di energia in generale e in particolare di quella dei gas. Ad esempio, dove oggi il gas naturale è ampiamente utilizzato per il riscaldamento di ambienti, in futuro tale domanda dovrebbe essere soddisfatta in larga misura da altri vettori energetici, ad esempio mediante apparecchi elettrificati per il riscaldamento di ambienti. Si prevede che in futuro i casi d'uso dell'idrogeno riguarderanno principalmente settori altrimenti difficili da decarbonizzare, tra cui una serie di processi industriali, ma anche modi di trasporto come il trasporto pesante su strada a lungo raggio, il trasporto aereo e il trasporto marittimo. Poiché dipenderanno anche dai punti di partenza, dalle dotazioni e dalle circostanze locali, le traiettorie precise di decarbonizzazione, il ruolo dei vettori energetici e i loro casi d'uso non dovrebbero essere definiti nel dettaglio. Mercati efficienti garantiranno che, tenuto conto delle dotazioni e delle circostanze locali, i consumatori incentivati da altri strumenti politici siano in grado di scegliere le opzioni di decarbonizzazione più adatte al loro caso d'uso specifico.

- (5) La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri dell'UE presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato unionale aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio, reca considerevoli vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. Sottolinea altresì che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori e rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici. Invierebbe inoltre segnali di prezzo favorevoli per investimenti e decisioni operative, **comprese le interconnessioni**. È pertanto opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento siano atte a favorire l'affermarsi dei mercati dell'idrogeno, degli scambi di idrogeno come materia prima e dei centri di scambio liquido. [...] Gli Stati membri dovrebbero eliminare eventuali barriere ingiustificate, **incluso tariffe sproporzionate ai punti di interconnessione** [...]. Per il mercato dell'idrogeno è opportuno prendere in considerazione le norme vigenti elaborate per i mercati e gli scambi di energia elettrica e gas che hanno reso possibili operazioni commerciali efficienti, prendendo atto delle differenze intrinseche. **Sebbene il presente regolamento stabilisca i principi generali in base ai quali deve operare anche un mercato dell'idrogeno, è opportuno applicarli tenendo conto della fase di sviluppo di tale mercato.**
- (6) [La proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] prevede la possibilità di usufruire di un gestore di un sistema combinato [...]. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali [...] che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva.

- (7) È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti e consentendo l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Le norme sulle tariffe per l'accesso alla rete di cui al presente regolamento sono integrate da ulteriori norme in materia, in particolare nei codici di rete e negli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento, nella [proposta di regolamento TEN-E COM(2020) 824 final], nella [proposta di regolamento sul metano COM(2021) xxx], nella direttiva (UE) 2018/2001 e nella [proposta di direttiva sull'efficienza energetica COM(2021) 558 final].

- (8) In generale, è più efficiente finanziare le infrastrutture con i ricavi ottenuti dagli utenti di tale infrastruttura ed evitare sovvenzioni incrociate. Inoltre, nel caso di attivi regolamentati, tali sovvenzioni incrociate sarebbero incompatibili con il principio generale delle tariffe commisurate ai costi. In casi eccezionali, tali sovvenzioni incrociate potrebbero tuttavia apportare benefici per la società, in particolare nelle prime fasi dello sviluppo della rete, quando la capacità prenotata è bassa rispetto alla capacità tecnica e l'incertezza su quando la futura domanda di capacità si concretizzerà è elevata. Le sovvenzioni incrociate potrebbero pertanto contribuire a determinare tariffe ragionevoli e prevedibili per i primi utenti della rete e a ridurre i rischi degli investimenti per i gestori di rete. Potrebbero quindi contribuire a investimenti a favore del clima che sostengano gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione. Le sovvenzioni incrociate non dovrebbero essere finanziate dagli utenti della rete di altri Stati membri, né direttamente né indirettamente. È pertanto opportuno riscuotere finanziamenti per le sovvenzioni incrociate solo dai punti di uscita verso i clienti finali all'interno dello stesso Stato membro. Inoltre, poiché le sovvenzioni incrociate sono eccezionali, è opportuno garantire che siano proporzionali, trasparenti, limitate nel tempo e che la loro fissazione sia soggetta a vigilanza regolamentare. **Dovrebbe essere possibile stabilire norme relative alle sovvenzioni incrociate o ai trasferimenti finanziari tra regulatory assets bases (RAB) per singoli o per categorie di operatori attivi in un determinato Stato membro. È possibile ottenere condizioni finanziarie ragionevoli e prevedibili per i primi utenti della rete anche con mezzi diversi dalle sovvenzioni incrociate, ad esempio sovvenzioni dirette ai gestori di rete o agli utenti, purché compatibili con l'articolo 107 TFUE.**
- (9) L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni di cui alla proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx e al regolamento (UE) 2017/459 della Commissione.
- (10) È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta l'Unione, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale funzionante correttamente.

- (11) Le procedure relative all'accesso di terzi dovrebbero basarsi sui principi stabiliti nel presente regolamento. L'organizzazione di sistemi di entrata-uscita, che consentono la libera assegnazione di gas in base alla capacità continua, è già stata accolta con favore dal 24 Forum di Madrid nell'ottobre 2013. È pertanto opportuno introdurre una definizione di sistema di entrata-uscita [...] [...], che contribuirebbe così a creare condizioni di parità per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio collegati al livello del trasporto o della distribuzione. La fissazione delle tariffe [...] **per i** gestori dei sistemi di distribuzione e l'organizzazione dell'assegnazione della capacità tra il sistema di trasporto e di distribuzione dovrebbero spettare alle autorità di regolazione, sulla base dei principi sanciti dalla [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx].
- (12) L'accesso al sistema di entrata-uscita dovrebbe essere generalmente basato sulla capacità continua. I gestori della rete dovrebbero essere tenuti a cooperare in modo da massimizzare l'offerta di capacità continua, che a sua volta consente agli utenti della rete di assegnare liberamente il gas in entrata o in uscita sulla base della capacità continua a qualsiasi punto di entrata o di uscita di uno stesso sistema di entrata-uscita.
- (12 bis) È opportuno che gli Stati membri siano in grado di realizzare un'integrazione regionale totale o parziale in caso di fusione di due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti. Dovrebbe essere possibile che l[...]'integrazione regionale parziale comprenda[...] varie zone di bilanciamento quale [...] passo importante per l'integrazione di mercati del gas frammentati e il miglioramento del funzionamento del mercato interno.**
- (12 ter) (ex considerando 34 spostato qui e non modificato)** In caso di integrazione dei mercati regionali, i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolazione pertinenti dovrebbero affrontare le questioni che hanno un impatto transfrontaliero quali strutture tariffarie, regime di bilanciamento, capacità nei punti transfrontalieri rimanenti, piani di investimento e adempimento dei compiti dei gestori dei sistemi di trasporto e delle autorità di regolazione.

- (13) La capacità subordinata dovrebbe essere offerta solo quando i gestori di rete non sono in grado di offrire capacità continua. È opportuno che i gestori di rete definiscano le condizioni della capacità subordinata sulla base di vincoli operativi in modo trasparente e chiaro. L'autorità di regolazione dovrebbe **approvare tali condizioni** e garantire che il numero di prodotti della capacità subordinata sia limitato per evitare una frammentazione del mercato e garantire il rispetto del principio di fornire un accesso efficiente ai terzi.
- (14) È opportuno raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione transfrontaliera nel settore del gas e promuovere l'integrazione del mercato al fine di completare il mercato interno del gas naturale.
- (15) È necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e, ove opportuno, di distribuzione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema del gas naturale nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro per loro natura non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER) istituita conformemente al regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati di fatto, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandarne l'adozione da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.

⁴ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

- (16) Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nell'Unione, è opportuno prevedere una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (l'ENTSOG). I compiti dell'ENTSOG dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza applicabili alle decisioni dell'ENTSOG. I compiti dell'ENTSOG dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività dell'ENTSOG. I codici di rete elaborati dall'ENTSOG non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello unionale. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia delle operazioni di rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dei gas competitivo ed efficiente.
- (17) Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporto del gas nell'Unione, l'ENTSOG dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione sulla base di uno scenario comune e del modello interconnesso (piano di sviluppo della rete a livello unionale). È opportuno che detto piano di sviluppo della rete includa reti di trasporto del gas sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell'approvvigionamento.

- (18) Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. Per garantire la libertà di prenotare la capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, è pertanto opportuno che le tariffe fissate per un punto di entrata non siano correlate alle tariffe fissate per un punto di uscita ma siano [...] fissate separatamente per tali punti; la tariffa non dovrebbe mettere insieme, in un unico prezzo, il costo di entrata e di uscita.
- (19) Sebbene il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto preveda norme per la definizione di norme tecniche che istituiscono un regime di bilanciamento, esso lascia varie scelte di progettazione per ciascun regime di bilanciamento applicato in uno specifico sistema di entrata-uscita. La combinazione delle scelte effettuate ha portato a uno specifico regime di bilanciamento applicabile in uno specifico sistema di entrata-uscita, che attualmente rispecchia principalmente i territori degli Stati membri.
- (20) Gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare le loro immissioni con i loro prelievi con le piattaforme di scambio istituite per facilitare meglio gli scambi di gas tra gli utenti della rete. Al fine di [...] **garantire ai** gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio **un accesso equo al mercato** [...], la zona di bilanciamento dovrebbe comprendere anche, **per quanto possibile**, il livello del sistema di distribuzione. Il punto di scambio virtuale dovrebbe essere utilizzato per scambiare gas tra i conti di bilanciamento degli utenti della rete.
- (21) I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

- (22) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.
- (23) I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.
- (24) Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine, è opportuno concedere alle autorità competenti l'accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasporto.

- (25) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) è insufficiente in alcuni Stati membri ed è necessario pertanto migliorare l'attuazione delle norme vigenti, anche [...]nel settore della trasparenza. Tale miglioramento dovrebbe tenere conto del potenziale e della diffusione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per tali impianti nel mercato interno. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.
- (26) I regimi di bilanciamento per il gas naturale non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.
- (27) Le autorità di regolazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nei codici di rete e nel presente regolamento nonché degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.
- (28) Negli orientamenti **di cui all'allegato I** [...] del presente regolamento sono definite regole più dettagliate. Ove opportuno, queste norme dovrebbero essere sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas e della loro evoluzione.
- (29) Nel proporre di modificare gli orientamenti **di cui all'allegato I** [...] del presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate da **tali** orientamenti, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid.

- (30) Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale.
- (31) Il presente regolamento, gli orientamenti adottati conformemente ad esso e i codici di rete non incidono sull'applicazione della normativa dell'Unione in materia di concorrenza.
- (32) Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi di gas integrata e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati del gas naturale o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.
- [...] [...]
- [...] **(il considerando non è modificato, ma solo spostato dopo il considerando 12 bis)**

- (35) La transizione energetica e la continua integrazione del mercato del gas richiederanno maggiore trasparenza sui ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto. Una serie di decisioni relative alle reti del gas naturale si baseranno su tali informazioni. Ad esempio, il trasferimento di attivi di trasporto da [...] **un gestore della** rete del gas naturale a [...] **un gestore della** rete dell'idrogeno o l'attuazione di un meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasporto richiedono una maggiore trasparenza rispetto a quella attuale. Inoltre le valutazioni dell'evoluzione tariffaria a lungo termine richiedono chiarezza sia sulla domanda di gas naturale che sulle proiezioni dei costi. Queste ultime dovrebbero essere rese possibili dalla trasparenza dei ricavi consentiti. In particolare le autorità di regolazione dovrebbero fornire **sistematicamente** informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto, il valore della loro regulatory asset base (RAB, capitale netto investito a fini regolatori) e il suo ammortamento nel tempo, il valore delle spese operative, il costo del capitale applicato ai gestori dei sistemi di trasporto e gli incentivi e i premi applicati, **nonché l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei relativi ricavi consentiti e previsti e della domanda di gas. Al fine di garantire il corretto processo di raccolta e interpretazione dei dati finalizzato a uno studio comparativo trasparente e riproducibile dell'efficienza del gestore del sistema di trasporto, l'ACER dovrebbe coordinarsi con i gestori dei sistemi di trasporto e con l'ENTSOG.**
- (36) Le spese dei gestori dei sistemi di trasporto sono prevalentemente costi fissi. Il loro modello aziendale e gli attuali quadri normativi nazionali si basano sul presupposto di un utilizzo a lungo termine delle loro reti che comporta lunghi periodi di ammortamento (30-60 anni). Nel contesto della transizione energetica, le autorità di regolazione dovrebbero pertanto essere in grado di anticipare la diminuzione della domanda di gas per modificare le disposizioni regolamentari tempestivamente e scongiurare situazioni in cui il recupero dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto attraverso le tariffe minaccia l'accessibilità economica per i consumatori a causa della crescita del rapporto tra costi fissi e domanda di gas. Se necessario, il profilo di ammortamento o la remunerazione degli attivi di trasporto potrebbero, ad esempio, essere modificati.

- (37) È opportuno aumentare la trasparenza sui ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto per consentire l'analisi comparativa e una valutazione da parte degli utenti della rete. Una maggiore trasparenza dovrebbe inoltre agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'istituzione di meccanismi di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione per l'integrazione regionale o per l'applicazione di sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, come stabilito nel presente regolamento.
- (38) Al fine di sfruttare i siti più economici per la produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, gli utenti della rete dovrebbero beneficiare di sconti sulle tariffe [...] basate sulla capacità. Questi dovrebbero includere uno sconto per l'immissione da impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, uno sconto per le tariffe ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio e uno sconto sulle tariffe transfrontaliere **nei punti di interconnessione tra gli Stati membri [...]. Le autorità di regolazione dovrebbero poter decidere di non applicare gli sconti a tali tariffe in determinate circostanze.** In caso di variazione del valore degli sconti non transfrontalieri, l'autorità di regolazione **dovrebbe**[...] bilanciare l'interesse tra gli utenti delle reti e i gestori delle reti, tenendo conto di quadri finanziari stabili specificamente per gli investimenti esistenti, in particolare per gli impianti di produzione di gas rinnovabili. Ove possibile, è opportuno che gli indicatori o le condizioni per modificare lo sconto siano forniti, con un congruo anticipo, prima di un'eventuale decisione di modifica dello stesso. Lo sconto non dovrebbe incidere sulla metodologia generale di fissazione delle tariffe, ma dovrebbe essere fornito ex post sulla tariffa pertinente. Per beneficiare dello sconto, gli utenti della rete dovrebbero presentare **al gestore del sistema di trasporto** le informazioni richieste sulla base di un certificato che sarebbe collegato alla banca dati dell'Unione.

- (39) Le riduzioni dei ricavi derivanti dall'applicazione degli sconti **dovrebbero essere [...]** trattate come riduzioni generali dei ricavi, ad esempio dalla riduzione delle vendite di capacità, e **dovrebbero** essere recuperate tempestivamente attraverso le tariffe, ad esempio aumentando le tariffe specifiche conformemente alle norme generali di cui al [...] presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di **adottare atti delegati per modificare il presente regolamento modificando [...]** i livelli di sconto [...] per attenuare gli squilibri strutturali dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto.
- (40) Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione del gas naturale nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto e con l'ENTSOG, è necessario prevedere un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione ("EU DSO") che includa anche i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale. I compiti dell'EU DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione.
- L'EU DSO dovrebbe essere libero di stabilire il proprio statuto e il proprio regolamento interno tenendo conto delle differenze tra il settore del gas naturale e quello dell'energia elettrica.** L'EU DSO dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSOG nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione tra l'altro della generazione distribuita o di altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione.

- (41) I gestori dei sistemi di distribuzione hanno un ruolo importante da svolgere per quanto riguarda l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema, in quanto ad esempio circa metà della capacità di produzione di biometano è collegata alla rete di distribuzione. Al fine di agevolare la partecipazione di tali gas al mercato all'ingrosso, gli impianti di produzione collegati alla rete di distribuzione in tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso al punto di scambio virtuale. Inoltre, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori[...] dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare per consentire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto o per garantire l'integrazione del sistema di distribuzione mediante mezzi alternativi, di effetto equivalente, per facilitare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mercato.
- (42) L'integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema europeo del gas naturale cambierà la qualità del gas naturale trasportato e consumato in Europa. Per garantire un flusso transfrontaliero di gas naturale senza ostacoli, mantenere l'interoperabilità dei mercati e consentire l'integrazione del mercato, è necessario aumentare la trasparenza sulla qualità del gas e sui costi della sua gestione, prevedere un approccio armonizzato ai ruoli e alle responsabilità delle autorità di regolazione e dei gestori dei sistemi e rafforzare il coordinamento transfrontaliero. Pur garantendo un approccio armonizzato alla qualità del gas per i punti di interconnessione transfrontalieri, è opportuno mantenere la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme di qualità del gas nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale.

- (43) La miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale è meno efficiente rispetto all'utilizzo dell'idrogeno nella sua forma pura e riduce il valore dell'idrogeno. Incide inoltre sulla gestione dell'infrastruttura del gas, sulle applicazioni per gli utenti finali e sull'interoperabilità dei sistemi transfrontalieri. È opportuno che gli Stati membri possano continuare a decidere se miscelare idrogeno nei rispettivi sistemi nazionali del gas naturale. Al tempo stesso, un approccio armonizzato alla miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale sotto forma di un massimale consentito a livello di Unione nei punti di interconnessione transfrontalieri tra Stati membri, in cui i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti ad accettare il gas naturale con un livello di idrogeno miscelato al di sotto di tale soglia, limiterebbe il rischio di segmentazione del mercato. I sistemi di trasmissione adiacenti dovrebbero rimanere liberi di concordare livelli più elevati di miscelazione dell'idrogeno per i punti di interconnessione transfrontalieri. **Nel valutare tali accordi, gli Stati membri dovrebbero consultare gli altri Stati membri, se la misura può incidere su questi ultimi, e tenere conto della situazione in tali paesi.**
- (44) Un processo consolidato di coordinamento e di risoluzione delle controversie a livello transfrontaliero tra i gestori dei sistemi di trasporto in materia di qualità del gas, anche per quanto riguarda le miscele di biometano e idrogeno, è essenziale per facilitare un trasporto efficiente del gas naturale attraverso i sistemi del gas naturale all'interno dell'Unione e procedere in tal modo verso un'integrazione più forte del mercato interno. Maggiori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i parametri di qualità del gas, compresi il potere calorifico superiore, l'indice di Wobbe e il tenore di ossigeno nonché le miscele di idrogeno e il loro sviluppo nel tempo, unitamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione, dovrebbero contribuire al buon funzionamento di un mercato interno del gas naturale aperto ed efficiente.

(44 bis) Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter ricorrere alle loro specifiche originarie relative alla qualità del gas nel caso in cui le loro autorità di regolazione non raggiungano un accordo sull'eliminazione di una restrizione transfrontaliera causata da differenze nei livelli o nelle pratiche di miscelazione dell'idrogeno. Al fine di garantire flussi transfrontalieri senza ostacoli e preservare l'integrità del mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione competenti dovrebbero avere la facoltà di riavviare il processo comune di risoluzione delle controversie su base continuativa, al fine di tenere conto degli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie del gas.

(45) Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento e di integrare il presente regolamento per quanto riguarda elementi non essenziali di determinati settori specifici che sono fondamentali per l'integrazione del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (46) [...] Le norme in materia di interoperabilità e scambio di dati per il sistema del gas naturale, **stabilite anche dal regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, sono fondamentali**⁶, in particolare per quanto riguarda gli accordi di interconnessione, comprese le norme per il controllo del flusso, i principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas, le norme per il processo di abbinamento e l'assegnazione dei quantitativi di gas, le procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali; serie comune di unità, qualità del gas, comprese norme sulla gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas e a differenze nelle pratiche di odorizzazione, controllo della qualità del gas a breve e lungo termine e comunicazione delle informazioni; scambio dei dati e comunicazione sulla qualità del gas; trasparenza, comunicazione, informazione e cooperazione tra i partecipanti al mercato interessati.
- (47) Per garantire una gestione ottimale della rete dell'idrogeno dell'Unione e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di idrogeno nell'Unione, è opportuno istituire la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH). I compiti dell'ENNOH dovrebbero essere svolti nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza. I compiti dell'ENNOH dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantirgli efficienza, trasparenza e rappresentatività. [...]

⁶ **Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).**

- (48) Fino all'istituzione dell'ENNOH, dovrebbe essere istituita una piattaforma temporanea sotto la guida della Commissione, con la partecipazione dell'ACER e di tutti i partecipanti al mercato interessati, tra cui l'ENTSOE, l'ENTSO-E e l'EU DSO. Tale piattaforma dovrebbe sostenere i primi lavori per individuare e trattare le questioni rilevanti per la creazione di reti e mercati dell'idrogeno senza poteri decisionali formali. La piattaforma dovrebbe essere sciolta una volta istituito l'ENNOH. Fino all'istituzione dell'ENNOH, l'ENTSOE sarà responsabile dell'elaborazione di piani di sviluppo della rete a livello di Unione, comprese le reti dell'idrogeno.
- (49) Onde assicurare trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete dell'idrogeno nell'Unione, l'ENNOH dovrebbe definire, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete dell'idrogeno a livello unionale modellato sulle esigenze dei mercati dell'idrogeno in via di sviluppo. È opportuno che detto piano di sviluppo della rete includa reti di trasporto dell'idrogeno sostenibili e le necessarie interconnessioni, rilevanti sotto il profilo commerciale. L'ENNOH dovrebbe partecipare allo sviluppo dell'analisi costi-benefici dell'intero sistema energetico — compreso il modello interconnesso di mercato e di rete dell'energia, riguardante le infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas e dell'idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, il GNL e gli elettrolizzatori —, degli scenari per i piani decennali di sviluppo della rete e della relazione sull'individuazione dei divari infrastrutturali di cui agli articoli 11, 12 e 13 del **regolamento (UE) 2022/869** [...] per l'elaborazione degli elenchi di progetti di interesse comune. A tal fine, l'ENNOH dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSOE e l'ENTSOE per facilitare l'integrazione del sistema. L'ENNOH dovrebbe svolgere tali compiti per la prima volta per l'elaborazione dell'ottavo elenco di progetti di interesse comune, purché sia operativo e in grado di apportare il contributo necessario al piano decennale di sviluppo della rete entro il 2026.

- (50) Tutti gli operatori del mercato hanno un interesse nel lavoro che dovrà essere svolto dall'ENNOH. È pertanto essenziale un processo di consultazione efficace. In generale l'ENNOH dovrebbe cercare, sviluppare e integrare nel suo lavoro l'esperienza nella pianificazione, nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture, in collaborazione con altri operatori del mercato pertinenti e le loro associazioni.
- (51) Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale.
- (52) Sono necessari obblighi di trasparenza per far sì che tra i partecipanti al mercato si possa diffondere fiducia nei mercati dell'idrogeno emergenti nell'Unione. Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sul funzionamento del sistema dell'idrogeno è necessario per permettere a tutti i partecipanti al mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause dell'evoluzione dei prezzi di mercato. Le informazioni sono sempre diffuse in modo logico, facilmente accessibile e non discriminatorio.
- (53) L'ENNOH **dovrebbe istituire** [...] una piattaforma web centrale per mettere a disposizione tutti i dati rilevanti affinché gli operatori di mercato ottengano un accesso effettivo alla rete.
- (54) Le condizioni di accesso alle reti dell'idrogeno nella fase iniziale di sviluppo del mercato dovrebbero garantire agli utenti della rete un funzionamento efficiente, non discriminazione e trasparenza, mantenendo nel contempo un livello sufficiente di flessibilità per gli operatori. La limitazione della durata massima dei contratti di capacità dovrebbe ridurre il rischio di congestione contrattuale e di accumulo di capacità.
- (55) È opportuno stabilire le condizioni generali per concedere a terzi l'accesso agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai terminali dell'idrogeno, al fine di garantire agli utenti della rete un accesso non discriminatorio e trasparenza.

- (56) I gestori della rete dell'idrogeno dovrebbero cooperare per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata della rete nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione. **La Commissione dovrebbe stabilire il primo elenco di priorità per individuare i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete per l'idrogeno un anno dopo l'istituzione dell'ENNOH.** I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro) elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati di fatto, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandarne l'adozione da parte della Commissione. I gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.
- (57) I codici di rete elaborati dall'ENNOH [...] non intendono sostituirsi alle necessarie norme nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.
- (58) La qualità dell'idrogeno trasportato e consumato in Europa può variare a seconda della tecnologia di produzione e delle specificità del trasporto. Pertanto, un approccio armonizzato a livello di Unione alla gestione della qualità dell'idrogeno negli interconnettori transfrontalieri dovrebbe portare al flusso transfrontaliero di idrogeno e all'integrazione del mercato.
- [...] [...]

- (60) Un processo consolidato di coordinamento e di risoluzione delle controversie a livello transfrontaliero tra i gestori de[...]lle reti dell'idrogeno è essenziale per facilitare un trasporto dell'idrogeno attraverso le reti dell'idrogeno all'interno dell'Unione e procedere in tal modo verso un'integrazione più forte del mercato interno. Maggiori obblighi di trasparenza per quanto riguarda i parametri di qualità dell'idrogeno e il loro sviluppo nel tempo, unitamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione, dovrebbero contribuire al buon funzionamento di un mercato interno dell'idrogeno aperto ed efficiente.
- (61) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (62) Per garantire la gestione efficiente delle reti europee dell'idrogeno, i gestori della rete dell'idrogeno dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno in stretta collaborazione con altri gestori delle reti dell'idrogeno e con altri gestori di sistemi cui sono collegate le loro reti, anche per facilitare l'integrazione del sistema energetico.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(63) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base del presente regolamento, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità. In linea con l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione europea può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare specifiche tecniche, norme europee e norme europee armonizzate. Uno dei principali ruoli delle norme armonizzate dovrebbe essere quello di aiutare i gestori ad applicare le misure di attuazione adottate a norma del presente regolamento e della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx.

(63 bis) L'attuale quadro dell'UE in materia di normazione, che si basa sui principi del nuovo approccio e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro predefinito per elaborare norme che conferiscono presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento o stabilite in specifici atti di esecuzione o delegati adottati sulla base del presente regolamento. Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato e tenere conto dell'interesse pubblico, nonché degli obiettivi strategici chiaramente indicati nella richiesta della Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate entro un termine stabilito, ed essere basate sul consenso. Tuttavia, in assenza di riferimenti pertinenti a norme armonizzate, o quando il processo di normazione è bloccato o vi sono ritardi nella definizione di norme armonizzate appropriate, la Commissione dovrebbe poter stabilire, mediante atti di esecuzione o delegati, specifiche comuni per le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che nel farlo rispetti debitamente il ruolo e le funzioni delle organizzazioni di normazione. Questa opzione dovrebbe essere intesa come una soluzione eccezionale di riserva per agevolare i gestori nell'applicazione delle misure pertinenti previste dagli atti di esecuzione o delegati adottati a norma del presente regolamento e della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM (2021) xxx. Qualora un ritardo nella definizione delle norme armonizzate sia dovuto alla complessità tecnica della norma in questione, la Commissione dovrebbe tenerne conto prima di prendere in considerazione la definizione di specifiche comuni.

- (64) Per tenere pienamente conto dei requisiti di qualità degli utenti finali dell'idrogeno, le specifiche tecniche e le norme per la qualità dell'idrogeno nella rete dell'idrogeno **dovrebbero tenere conto di [...]** norme già esistenti che stabiliscano tali requisiti per l'utente finale (ad esempio, la norma EN 17124).
- (65) I gestori de[...] **lle reti** dell'idrogeno dovrebbero creare una capacità transfrontaliera sufficiente per il trasporto dell'idrogeno, in grado di soddisfare tutta la domanda economicamente ragionevole e tecnicamente realizzabile di tale capacità, consentendo in tal modo l'integrazione del mercato.
- (66) L'ACER dovrebbe pubblicare una relazione di monitoraggio sullo stato della congestione.
- (67) In considerazione del potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e della possibilità che gli Stati membri intraprendano scambi di idrogeno con paesi terzi, è necessario chiarire che gli accordi intergovernativi [...] nel settore dell'energia relativi al gas soggetti agli obblighi di notifica a norma della decisione (UE) 2017/684 includono gli accordi intergovernativi relativi all'idrogeno, compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca e i vettori di idrogeno organico liquido.

(67 bis) È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nelle nuove infrastrutture importanti, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture oggetto di deroga sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Se un'infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, dovrebbe spettare all'ACER trattare, in ultima istanza, la richiesta di deroga al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della richiesta stessa. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di tali grandi progetti infrastrutturali oggetto di deroga, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di erogazione e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea parziale o totale alle norme sulla separazione per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti sul territorio dell'Unione che trasportano gas da paesi terzi all'interno dell'Unione. Le esenzioni e le deroghe concesse a norma delle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE e relative modifiche dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione di concessione dell'esenzione o della deroga.

- (68) [...] Per contribuire a una risposta coerente e tempestiva a questa crisi e a eventuali nuove crisi a livello di Unione, è opportuno introdurre nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/1938 norme specifiche per migliorare la cooperazione e la resilienza, in particolare norme più coordinate in materia di [...] solidarietà.

[...] [...]

[...] [...]

(70 bis) L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 ha comportato un forte calo dell'approvvigionamento di gas proveniente da tale paese. In particolare, i flussi via gasdotto dalla Russia attraverso la Bielorussia e il gasdotto Nord Stream 1 si sono interrotti e le forniture attraverso l'Ucraina sono in costante diminuzione, mettendo seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso. La riduzione delle forniture di gas naturale, utilizzata come arma, e la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno messo in luce vulnerabilità e dipendenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sui loro interessi essenziali in materia di sicurezza internazionale. L'esperienza passata ha inoltre dimostrato che il gas può servire per usare come arma e manipolare i mercati dell'energia, ad esempio accumulando capacità nelle infrastrutture del gas, a scapito degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza internazionale. Al fine di attenuare l'impatto di tali eventi, sia nel contesto attuale che in futuro, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, a titolo eccezionale, di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata da paesi terzi e nei terminali GNL per le consegne dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione. Tale possibilità dovrebbe applicarsi solo nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia, al fine di consentire agli Stati membri di rispondere con misure adeguate a qualsiasi minaccia ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza e a quelli dell'Unione derivante dalla situazione, anche riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Tali limitazioni non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi internazionali dell'Unione o degli Stati membri e dovrebbero essere conformi all'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Prima di applicare tali limitazioni, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e tenere conto della situazione in tali Stati membri e paesi terzi, segnatamente in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Nel valutare l'opportunità e la portata di qualsiasi limitazione prevista, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei potenziali effetti delle loro misure sugli altri Stati membri e, in particolare, rispettare il principio della solidarietà energetica, anche allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

[...] [...]

(72) Il settore europeo dell'energia sta attraversando un momento di grande cambiamento con la transizione verso un'economia decarbonizzata e la necessità di garantire nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività. Mentre per quanto riguarda la cibersicurezza nel sottosettore dell'energia elettrica vi sono già progressi con un codice di rete sul flusso transfrontaliero di energia elettrica, per garantire la sicurezza del sistema energetico europeo sono necessarie norme settoriali specifiche obbligatorie per il sottosettore del gas, **in linea con il quadro generale di cibersicurezza creato dalla direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS 2.0). La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce misure per conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, mentre le norme specifiche in materia di cibersicurezza devono essere elaborate mediante un atto delegato come stabilito nel presente regolamento. Tale atto delegato dovrebbe integrare la direttiva (UE) 2022/2555 garantendo un approccio continuo e globale per compiere tutte le azioni settoriali, dalla valutazione del rischio al trattamento del rischio, e definendo ruoli e istruzioni chiari per lo svolgimento di tali azioni da parte di diversi portatori di interessi e autorità nel settore del gas e dell'idrogeno. L'atto delegato dovrebbe definire norme settoriali in materia di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas, comprese norme sui requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi, garantendo l'allineamento alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2022/2555.**

- (73) Come dimostrato nelle simulazioni a livello dell'Unione del 2017, [...] del 2021 e del 2022, le misure di solidarietà e di cooperazione regionale sono essenziali per garantire la resilienza dell'Unione in caso di grave deterioramento della situazione dell'approvvigionamento. Le misure di solidarietà dovrebbero garantire l'approvvigionamento transfrontaliero ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, come le famiglie, in tutte le situazioni. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che riguardano il meccanismo di solidarietà, anche mediante un accordo sulle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie da parte degli Stati membri interessati. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei dettagli tali modalità nei propri piani di emergenza. Per gli Stati membri che non hanno concordato il necessario accordo bilaterale, è opportuno applicare il modello predefinito del presente regolamento al fine di garantire tale solidarietà effettiva.
- (74) Siffatte misure possono pertanto comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Per garantire che la compensazione versata dallo Stato membro che chiede solidarietà allo Stato membro che fornisce solidarietà sia equa e ragionevole, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'energia o l'autorità nazionale garante della concorrenza dovrebbe avere, in qualità di autorità indipendente, il potere di controllare l'importo della compensazione richiesta e versata e, se necessario, chiedere una rettifica.

[...]

(75) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può invece, in ragione della portata o degli effetti di un simile intervento, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento:

- a) stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei gas; e

[...]

- [...] **b)** facilita lo sviluppo e la gestione di un mercato all'ingrosso **dei gas** trasparente ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento [...] e fornisce meccanismi per armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas.

Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete del gas naturale, ma non agli impianti di stoccaggio, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 31, paragrafo 5, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno contemplati dall'articolo 29, paragrafo 3 o 4, della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx.

Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete dell'idrogeno e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 13 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 65 della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - 1) "regulatory asset base (RAB)": tutti gli attivi della rete di un **gestore del sistema di trasporto, di un gestore dei sistemi di distribuzione e di un gestore della rete dell'idrogeno** utilizzati per fornire servizi di rete regolamentati di cui si tiene conto per calcolare i ricavi dei servizi connessi alla rete.
 - 2) "trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream") e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

- 3) "contratto di trasporto": il contratto che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione dei servizi di trasporto dei gas;
- 4) "capacità": il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;
- 5) "capacità non usata": la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;
- 6) "gestione della congestione": la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
- 7) "mercato secondario": il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;
- 8) "programma di trasporto" (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
- 9) "nuovo programma di trasporto" (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;
- 10) "integrità del sistema": la situazione in cui la pressione e la qualità del gas naturale o dell'idrogeno restano entro i limiti minimi e massimi, in modo da garantire il trasporto di gas naturale o idrogeno dal punto di vista tecnico;
- 11) "periodo di bilanciamento": il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente della rete immettendo la stessa quantità di gas conformemente al codice di rete;

- 12) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema e gli stessi gestori del sistema, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto di gas naturale e idrogeno;
- 13) "servizi interrompibili": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto e dal gestore della rete dell'idrogeno, in relazione alla capacità interrompibile;
- 14) "capacità interrompibile": la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto o dal gestore della rete dell'idrogeno secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
- 15) "servizi a lungo termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o dal gestore della rete dell'idrogeno di durata pari o superiore a un anno;
- 16) "servizi a breve termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o dal gestore della rete dell'idrogeno di durata inferiore a un anno;
- 17) "capacità continua": la capacità di trasporto e **distribuzione di gas e trasporto di idrogeno** contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto o **distribuzione** o dal gestore della rete dell'idrogeno;
- 18) "servizi continui": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o dal gestore della rete dell'idrogeno in relazione alla capacità continua;
- 19) "capacità tecnica": la capacità continua massima che può essere offerta agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno;
- 20) "capacità contrattuale": la capacità assegnata a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
- 21) "capacità disponibile": la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

- 22) "congestione contrattuale": la situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;
- 23) "mercato primario": il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto o dal gestore della rete dell'idrogeno;
- 24) "congestione fisica": la situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;
- 25) "capacità di un impianto GNL": la capacità ad un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;
- 26) "spazio": il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio dei gas;
- 27) "erogabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;
- 28) "iniettabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;
- 29) "capacità di stoccaggio": qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;

- 30) "sistema di entrata-uscita": [...] **un modello di accesso per [...]il gas naturale in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita. Il sistema di entrata-uscita comprende il sistema di trasporto e può comprendere il sistema di distribuzione o parti di un sistema di distribuzione. [...]**
- 31) "zona di bilanciamento": [...]un sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento e che [...] **comprende il sistema di trasporto e può comprendere [...] sistemi di distribuzione o parti di [...] tali sistemi;**
- 32) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale i gas sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità [...];
- 33) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete [...] che dà accesso al sistema di entrata-uscita;
- 34) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete [...] che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
- 35) "capacità subordinata ": la capacità continua che comporta condizioni trasparenti e predefinite per l'accesso al punto di scambio virtuale e da esso o per l'allocabilità limitata;
- 36) "allocabilità": la combinazione discrezionale di qualsiasi capacità di entrata con qualsiasi capacità di uscita o viceversa;

- 37) "ricavi consentiti": la somma dei ricavi relativi ai servizi di trasporto e dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione che il gestore del sistema di trasporto è autorizzato ad ottenere nell'ambito di un regime non di price cap e che sono fissati conformemente all'articolo 72, **paragrafo 7, lettera a), della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021)].[...]803;[...]**;
- 38) **"ricavi previsti": la somma dei ricavi previsti relativi ai servizi di trasporto calcolati conformemente ai principi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e dei ricavi attesi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione nell'ambito di un regime di price cap;**
- 39[...]) "nuova infrastruttura": l'infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003.
2. Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento.

Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 4 a 24, che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

Capo II

REGOLE GENERALI APPLICABILI AI SISTEMI DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO

SEZIONE 1

REGOLE GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI E L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE

Articolo 3

Principi generali

Gli Stati membri, le autorità di regolazione, [...], **i gestori dei sistemi di gas naturale** e i gestori dei sistemi dell'idrogeno e i gestori delegati, quali i [...] **responsabili** dell'area di mercato o i gestori delle piattaforme di prenotazione, provvedono a che i mercati dei gas siano gestiti secondo i seguenti principi:

- a) i prezzi dei gas si formano in base alla domanda e all'offerta;
- b) i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione cooperano tra loro per offrire agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità di entrata e di uscita in modo indipendente. Il gas è trasportato attraverso il sistema di entrata-uscita anziché sotto forma di flussi contrattuali;

- c) le tariffe applicate ai punti di entrata e di uscita sono strutturate in modo da contribuire all'integrazione del mercato, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e promuovere l'interconnessione tra le reti del gas;
- d) le imprese che operano nello stesso sistema di entrata-uscita scambiano *i* gas nel punto di scambio virtuale, **o fisicamente nei punti di interconnessione. I produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio hanno pari accesso al punto di scambio virtuale, indipendentemente dal fatto che siano connessi al sistema di distribuzione o di trasporto;**
- e) gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da ridurre al minimo la necessità per i gestori del sistema di trasporto di intraprendere azioni di bilanciamento;
- f) le azioni di bilanciamento sono eseguite sulla base di prodotti standardizzati **in linea con il [...] codice di rete relativo al bilanciamento [...] o istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento 715/2009 [...], e condotte su una piattaforma di scambio [...] o mediante uso dei servizi di bilanciamento in linea con [...] tale [...] codice di rete [...];**
- g) le regole di mercato evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all'offerta di gas;
- h) le regole di mercato favoriscono l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dei gas, promuovendo la formazione e la trasparenza dei prezzi;
- i) le regole di mercato permettono la decarbonizzazione dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, anche consentendo l'integrazione nei mercati dei gas [...] da fonti rinnovabili e incentivando l'efficienza energetica, **la riduzione della domanda, [...] la flessibilità della domanda e l'integrazione dei sistemi energetici;**

- j) le regole di mercato offrono adeguati incentivi d'investimento, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema [...] decarbonizzato e sostenibile per i gas, lo stoccaggio dell'energia, l'efficienza energetica, **la riduzione della domanda** e una gestione della domanda tale da soddisfare il fabbisogno del mercato **le esigenze di integrazione del sistema**, e agevolano la concorrenza leale e la sicurezza dell'approvvigionamento;
- k) eventuali ostacoli ai flussi transfrontalieri di gas tra i sistemi di entrata-uscita sono eliminati;
- l) le regole di mercato agevolano la cooperazione e l'integrazione a livello regionale.

Articolo 4

Separazione delle RAB

1. Qualora fornisca servizi regolamentati per il gas **naturale**, l'idrogeno e/o l'energia elettrica, il gestore del sistema di trasporto **o di distribuzione** o il gestore della rete dell'**idrogeno** rispetta l'obbligo di separazione della contabilità di cui all'articolo 69 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] e all'articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 e dispone di una RAB distinta per gli attivi di gas **naturale**, energia elettrica o idrogeno. Una RAB distinta garantisce che:
 - a) i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi regolamentati specifici possono essere utilizzati solo per recuperare il capitale e le spese operative corrispondenti agli attivi inclusi nella RAB per cui sono stati prestati i servizi regolamentati;
 - b) quando gli attivi sono trasferiti a una RAB diversa, il loro valore [...] è definito. Il valore fissato per l'attività trasferita è soggetto a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione competente. Il valore stabilito [...] è tale da evitare sovvenzioni incrociate.

2. Uno Stato membro può autorizzare trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti ai sensi del **paragrafo 1**, alle seguenti condizioni:

- a) tutti i ricavi necessari per il trasferimento finanziario sono riscossi sotto forma di onere specifico;
- b) l'onere specifico è riscosso solo dai punti di uscita per i clienti finali situati negli stessi Stati membri del beneficiario del trasferimento finanziario;
- c) l'onere specifico e il trasferimento finanziario o le metodologie su cui si basa il loro calcolo sono approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 **della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx]**;
- d) l'onere specifico e il trasferimento finanziario approvati e le metodologie, se approvate, sono pubblicati [...] **non oltre trenta giorni prima della rispettiva data di attuazione.**

3. L'autorità di regolazione può approvare un trasferimento finanziario e un onere specifico di cui al paragrafo 2 solo alle seguenti condizioni:

- a) le tariffe di accesso alla rete sono applicate agli utenti della RAB che beneficia di un trasferimento finanziario;
- b) la somma dei trasferimenti finanziari e dei ricavi dei servizi riscossi attraverso le tariffe di accesso alla rete non è [...] superiore ai ricavi consentiti **o previsti**;
- c) un trasferimento finanziario è approvato per un periodo di tempo limitato e **in nessun caso superiore a [...]** un terzo del **rimanente** periodo di ammortamento dell'infrastruttura interessata.

4. Entro il [data di adozione [...]+1 anno] l'ACER formula raccomandazioni ai gestori del **sistema di trasporto e distribuzione e [...]** della rete **dell'idrogeno** e alle autorità di regolazione in merito alle metodologie per:
- a) determinare il valore degli attivi trasferiti a un'altra RAB e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino;
 - b) calcolare l'entità e la durata massima del trasferimento finanziario e dell'onere specifico;
 - c) definire i criteri per ripartire i contributi all'onere specifico tra i consumatori finali collegati alla RAB.

L'ACER aggiorna le raccomandazioni almeno una volta ogni due anni.

Articolo 5

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto:
- a) **[...]** offrono capacità e servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete;
 - b) forniscono capacità sia continua che interrompibile, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione;
 - c) offrono agli utenti della rete capacità a lungo e a breve termine.

Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 72 o 73 della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx.

2. I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
3. Quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata-uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un unico punto di interconnessione virtuale. Qualsiasi capacità contrattuale nei punti di interconnessione, indipendentemente dalla data della sua conclusione, è trasferita al punto di interconnessione virtuale.

Il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica in ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;
- b) il punto di interconnessione virtuale facilita il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, tra l'altro, le norme di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.
5. I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.
6. **I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente, per un periodo determinato, le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione e a condizione che tali misure:**
 - i) **non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas [...] e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro,**
 - ii) **rispettino il principio della solidarietà energetica,**
 - iii) **siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e dell'Unione nei confronti dei paesi terzi.**

Prima di decidere in merito a una misura di cui al primo comma, lo Stato membro interessato consulta la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la situazione in tali Stati membri e paesi terzi e le eventuali preoccupazioni sollevate al riguardo da detti Stati membri e paesi terzi o dalla Commissione.

Articolo 6

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno

1. I gestori delle reti dell'idrogeno offrono i propri servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. Qualora lo stesso servizio sia offerto a clienti diversi, è offerto a condizioni contrattuali equivalenti. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano sul loro sito web le condizioni contrattuali e le tariffe applicate per l'accesso alla rete e, se del caso, gli oneri di bilanciamento.
 2. La capacità massima della rete dell'idrogeno è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e del funzionamento efficiente e **sicuro** della rete.
 3. La durata massima dei contratti di capacità è di 20 anni per le infrastrutture completate entro il [...] **1° gennaio 2031** e di 15 anni per le infrastrutture completate dopo tale data. Le autorità di regolazione hanno il diritto di imporre durate massime più brevi se necessario per garantire il funzionamento del mercato, salvaguardare la concorrenza e garantire la futura integrazione transfrontaliera.
 4. I gestori delle reti dell'idrogeno applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di idrogeno su base non discriminatoria.
 5. I gestori delle reti dell'idrogeno valutano periodicamente la domanda di nuovi investimenti del mercato, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficienza degli usi finali dell'idrogeno.
 6. A decorrere dal 1° gennaio [203[...]**6**], le reti dell'idrogeno sono organizzate come sistemi di entrata-uscita.
- 6 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 6 alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 48 [rifusione della direttiva sul gas] e non sono collegate a un'altra rete dell'idrogeno.**

7. A decorrere dal 1° gennaio [203[...]**6**], l'articolo 15 si applica anche alle tariffe di accesso alle reti dell'idrogeno e **gli obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 si applicano ai gestori delle reti dell'idrogeno [...]. [...].**

Gli articoli 16 e 17 non si applicano alle reti dell'idrogeno, ma solo al sistema del gas naturale. [...]Nei punti di interconnessione tra Stati membri, **ove la capacità sia assegnata mediante asta, le autorità nazionali competenti possono decidere di applicare un prezzo di riserva nullo.**

Se uno Stato membro decide di applicare l'accesso regolamentato per i terzi alle reti dell'idrogeno conformemente all'articolo 31 della [rifusione della direttiva sul gas] prima del 1° gennaio [203[...]**6**], l'articolo 15, paragrafo 1, si applica alla tariffa di accesso alle reti dell'idrogeno di tale Stato membro.

8. A decorrere dal 1° gennaio [203[...]**6**], i gestori delle reti dell'idrogeno rispettano gli obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di cui agli articoli 5, 9 e 12 quando offrono i loro servizi e pubblicano le tariffe per ciascun punto di rete su una piattaforma online gestita dall'ENNOH. Fino all'adozione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), di un codice di rete relativo all'assegnazione della capacità per le reti dell'idrogeno e alla sua entrata in vigore, tale pubblicazione può avvenire tramite link alla pubblicazione delle tariffe sui siti web dei gestori delle reti dell'idrogeno.

Articolo 7

Servizi di accesso per i terzi in relazione allo stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno e agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno

1. I gestori degli impianti di GNL e dei terminali dell'idrogeno, i gestori degli impianti di stoccaggio di idrogeno nonché i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale:
 - a) offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore degli impianti di GNL o un gestore dei terminali dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio di idrogeno o dei sistemi di stoccaggio di gas naturale offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;
 - b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno; e
 - c) rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con [...] ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di GNL o di stoccaggio, dei terminali dell'idrogeno o degli impianti di stoccaggio di idrogeno , con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità di regolazione.

2. Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio:
 - a) fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
 - b) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;
 - c) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti [...] **la capacità** di stoccaggio, [...].
3. Ciascun gestore dei sistemi di GNL offre agli utenti degli impianti di GNL servizi sia aggregati che disaggregati all'interno dell'impianto di GNL in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dell'impianto di GNL.
4. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio del gas naturale non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:
 - a) al di fuori di un "anno gas naturale", con una data di inizio non standard; oppure
 - b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale.

I contratti relativi agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai terminali dell'idrogeno con durata inferiore a un contratto standard relativo a impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale non comportano tariffe arbitrariamente più elevate.

5. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

6. I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL o dei terminali dell'idrogeno e delle capacità di stoccaggio di gas naturale o idrogeno sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.
7. **I paragrafi da 1 a 6 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente, per un periodo determinato, le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei terminali GNL per le consegne dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare gli interessi essenziali in materia di sicurezza loro e dell'Unione e a condizione che tali misure:**
- i) non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro,**
 - ii) rispettino il principio della solidarietà energetica,**
 - iii) siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e dell'Unione nei confronti dei paesi terzi.**

Prima di decidere in merito a una misura di cui al primo comma, lo Stato membro interessato consulta la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la situazione in tali Stati membri e paesi terzi e le eventuali preoccupazioni sollevate al riguardo da detti Stati membri e paesi terzi o dalla Commissione.

Articolo 8

Valutazione del mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio da parte dei gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio

I gestori dei sistemi di GNL e stoccaggio valutano, almeno ogni due anni, la domanda del mercato di nuovi investimenti che consentano di usare negli impianti gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio, **compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca liquida e i vettori di idrogeno organico liquido**. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio valutano la situazione della domanda di mercato e tengono conto della sicurezza dell'approvvigionamento. I gestori dei sistemi di GNL e stoccaggio rendono pubblicamente accessibili tutti i piani relativi a nuovi investimenti che consentono di usare nei loro impianti gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio.

Articolo 9

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.
2. Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:
 - a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;

- b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio ("trading hub") e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e
 - c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.
3. Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi:
- a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile; e
 - b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.

Per quanto concerne il primo comma, lettera a), [...]uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.

4. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda del mercato di nuovi investimenti tenendo conto dello scenario comune elaborato per il piano integrato di sviluppo della rete sulla base dell'articolo 51 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] e della sicurezza dell'approvvigionamento.

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di stoccaggio di idrogeno e agli impianti di GNL

1. La capacità massima degli impianti di stoccaggio di gas naturale, **degli impianti** di GNL o degli impianti di stoccaggio di idrogeno e dei terminali dell'idrogeno è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.
2. **I gestori degli** impianti di GNL e di stoccaggio dell'idrogeno nonché dei terminali dell'idrogeno e dei sistemi di stoccaggio di gas naturale applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:
 - a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;
 - b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio ("trading hub") e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;
 - c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.

3. I contratti d'utilizzo dei terminali del GNL, dei terminali dell'idrogeno e degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e del gas naturale comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:
- a) il gestore del sistema offre senza indugio sul mercato primario la capacità non usata [...]; per gli impianti di stoccaggio **di gas naturale** ciò si applica almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;
 - b) [...] gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. I gestori degli impianti di GNL, dei terminali dell'idrogeno e dei sistemi **di stoccaggio dell'idrogeno** e di stoccaggio **del gas naturale**, individualmente o a livello regionale, garantiscono **la disponibilità di** una piattaforma di prenotazione trasparente e non discriminatoria per gli utenti degli impianti di GNL, dei terminali dell'idrogeno, **degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno** e degli impianti di stoccaggio **di gas naturale** al fine di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario entro 18 mesi dalla [**data di** entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 11

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e dei sistemi di idrogeno e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL, di terminali dell'idrogeno e di impianti di stoccaggio del gas naturale e dell'idrogeno sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema.

I contratti e le procedure armonizzati sono notificati alle autorità di regolazione.

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1. Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.
2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e il periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione delle informazioni di cui al presente paragrafo.

3. Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e i valori definitivi sono resi pubblici dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare i regimi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas che avvengono al punto di scambio virtuale.

Certificazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori della rete dell'idrogeno

1. La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto o di un gestore della rete dell'idrogeno di cui all'articolo 65, paragrafo 6, della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] non appena la riceve. Entro due mesi dal giorno della ricezione di detta notifica, la Commissione fornisce il proprio parere alla competente autorità di regolazione circa la sua compatibilità con l'articolo 65, paragrafo 2, o l'articolo 66, e l'articolo 54 della rifusione della direttiva sul gas per i gestori dei sistemi di trasporto, e con l'articolo [...]62 di detta direttiva per i gestori della rete dell'idrogeno.

Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'ACER di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità di regolazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i termini di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

2. Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità di regolazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.
3. In ogni momento durante la procedura le autorità di regolazione o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto, ad **un** gestore della rete dell'idrogeno e/o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4. Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 63 per integrare [...] **il presente regolamento** [...] fornendo[...] orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
6. Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 10, della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolazione si conforma alla decisione della Commissione.

Articolo 13 ter⁸

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1. **Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ (in entrambi i casi "autorità di certificazione").**

Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE.

⁸ **L'intero articolo incorpora nel testo la disposizione dell'articolo 3 bis introdotta nel regolamento sul gas del 2009 dal regolamento (UE) 2022/1032. [I riferimenti incrociati saranno adattati in una fase successiva].**

⁹ **Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).**

2. L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il 1° febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9.

Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1° novembre 2022.

Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9.

3. Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale, regionale o dell'Unione, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:

- a) dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas;**
- b) dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;**

- c) dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; oppure
 - d) da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.
4. Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della [...] [rifusione della direttiva] potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio.
5. Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:

- a) **impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio, e di fissare un termine per tale cessione;**
- b) **dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e**
- c) **dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale.**

6. L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione alla Commissione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito.

La Commissione esprime un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione.

L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

7. L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.

8. Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio.

9. I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4.

- 10. Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:**
- a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 8 o 9;**
 - b) di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;**
 - c) su richiesta motivata della Commissione.**
- 11. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver conto di un parere del REGST per il gas, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione o a livello nazionale. Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.**
- 12. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo.**
- 13. Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.**

Articolo 14

Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree.
2. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano tra loro e con altri gestori delle infrastrutture con l'obiettivo di massimizzare la capacità tecnica all'interno del sistema di entrata-uscita e di ridurre al minimo, per quanto possibile, l'uso del gas combustibile.

SEZIONE 2

ACCESSO ALLA RETE

Articolo 15

Tariffe per l'accesso alle reti

1. Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell'articolo 72, paragrafo 7, della rifusione della direttiva sul gas, nonché le tariffe pubblicate a norma dell' 27, paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolazione.

Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità di regolazione. Gli Stati membri assicurano che gli oneri di rete non siano calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

2. Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie ostacolano gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 72, paragrafo 7, della direttiva sul gas, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito.
- 3¹⁰. **L'autorità di regolazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.**
4. **Le autorità di regolazione possono fondere sistemi di entrata-uscita adiacenti al fine di consentire un'integrazione regionale totale o parziale in cui si possano sopprimere le tariffe ai punti di interconnessione tra i sistemi di entrata-uscita. A seguito della consultazione pubblica da parte delle autorità di regolazione o dei gestori dei sistemi di trasporto, le autorità di regolazione possono approvare una tariffa comune e un meccanismo di compensazione efficace[...] fra gestori dei sistemi di trasporto per la redistribuzione dei costi in considerazione della soppressione dei [...] punti di interconnessione[...].**

¹⁰ Dal regolamento (UE) 2022/1032.

Articolo 16

Sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

1. Nel fissare le tariffe, si applica uno sconto per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio:
 - a) ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Si applica uno sconto del [...] **[100]** % alle rispettive tariffe basate sulla capacità al fine di aumentare l'immissione di gas rinnovabili e **uno sconto del [75]% ai gas** a basse emissioni di carbonio;
 - b) alle tariffe di trasporto basate sulla capacità nei punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio, a meno che l'impianto di stoccaggio sia collegato a più reti di trasporto o di distribuzione e utilizzato per competere con un punto di interconnessione. Tale sconto è fissato al [...] **[100]** % negli Stati membri in cui i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono stati immessi per la prima volta nel sistema.

(paragrafo spostato alla fine dell'articolo e modificato)

[...] [...]

3. Maggiori dettagli sugli sconti concessi a norma del paragrafo 1 possono essere stabiliti nel codice di rete relativo alle strutture tariffarie di cui all'articolo 53 [...], paragrafo 1, lettera e).

4. La Commissione riesamina le riduzioni tariffarie a norma dei paragrafi 1 e 5 [cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento]. Essa pubblica una relazione che fornisce una panoramica della loro attuazione e valuta se il livello delle riduzioni di cui ai paragrafi 1 e 5 sia ancora adeguato alla luce degli ultimi sviluppi del mercato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 63, al fine di **modificare il presente regolamento** [...] **modificando** [...] i livelli di sconto di cui ai paragrafi 1 e 5.
5. A decorrere dal 1° gennaio [...] anno successivo all'adozione], gli utenti della rete ricevono uno sconto del **[100] %** sulla tariffa [...] **basata sulla capacità** dal gestore del sistema di trasporto nei [...] punti di interconnessione, compresi i punti di entrata da e di uscita verso paesi terzi **fra gli Stati membri**, [...] per i gas rinnovabili e **del [75]% per i gas** a basse emissioni di carbonio, dopo aver fornito al rispettivo gestore del sistema di trasporto una prova della sostenibilità, basata su un certificato di sostenibilità valido a norma degli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e registrato nella banca dati dell'Unione

¹¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Con riguardo **allo** [...] sconto **di cui al primo comma**:

- a) i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a offrire lo sconto solo per il percorso più breve possibile in termini di attraversamenti di frontiere tra il luogo in cui la prova specifica della dichiarazione di sostenibilità, basata sul certificato di sostenibilità, è stata inizialmente registrata nella banca dati dell'Unione e il luogo in cui è stata annullata in quanto considerata consumata. Gli eventuali premi d'asta non sono coperti dallo sconto;
- b) i gestori dei sistemi di trasporto forniscono informazioni sui volumi effettivi e previsti di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e sull'effetto dell'applicazione dello sconto tariffario sui loro ricavi alla pertinente autorità di regolazione. Le autorità di regolazione monitorano e valutano l'impatto dello sconto sulla stabilità tariffaria;
- c) una volta che i ricavi del gestore del sistema di trasporto derivanti da tali tariffe specifiche sono ridotti del 10 % a seguito dell'applicazione dello sconto, i gestori dei sistemi di trasporto interessati e tutti i gestori dei sistemi di trasporto limitrofi **negozano** [...] un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto. I gestori dei sistemi **di trasporto** si accordano entro tre anni. Se entro tale termine non è raggiunto alcun accordo, le autorità di regolazione interessate decidono congiuntamente in merito a un adeguato meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto entro due anni. In mancanza di accordo tra le autorità di regolazione, si applica l'articolo 6 del regolamento ACER. Se le autorità di regolazione non sono state in grado di raggiungere un accordo entro due anni, o su loro richiesta congiunta, l'ACER decide, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942;

- d) ulteriori dettagli necessari per applicare lo sconto per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, come il calcolo della capacità ammissibile per la quale si applica lo sconto e i processi necessari, sono fissati in un codice di rete definito sulla base dell'articolo 53 del presente regolamento.

[...]6. **In deroga ai paragrafi 1 e 5, [...]** le autorità di regolazione possono **decidere di non applicare sconti o di** fissare tassi di sconto inferiori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 5 [...], a condizione che [...] **esso** sia in linea con i principi tariffari generali di cui all'articolo 15 e, in particolare, il principio della rappresentatività dei costi, tenendo conto della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, [...] [...] dello stato di avanzamento della diffusione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato **e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso di gas rinnovabili [...] o a basse emissioni di carbonio, se del caso.**

Articolo 17

Ricavi dei gestori del sistema di trasporto [...]

1. A decorrere dal [un anno dopo **l'adozione** [...]], l'autorità di regolazione competente garantisce la trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei valori utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto. L'autorità di regolazione pubblica le informazioni di cui all'allegato I o ne richiede la pubblicazione da parte del pertinente gestore del sistema di trasporto [...] **fatta salva la protezione dei dati commercialmente sensibili**. Tali informazioni sono rese disponibili in un **formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile (in sola lettura)** [...] e, per quanto possibile, in una o più lingue comunemente comprese.

2. I costi del gestore del sistema di trasporto sono soggetti a un confronto dell'efficienza tra i gestori dei sistemi di trasporto dell'Unione, che l'ACER definisce opportunamente. Il [tre anni dopo **l'adozione** [...]] e successivamente ogni quattro anni, l'ACER pubblica uno studio che mette a confronto l'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto dell'Unione e **pubblica i principali risultati, [...] fatta salva la protezione dei dati commercialmente sensibili**. Le autorità di regolazione competenti e i gestori dei sistemi di trasporto forniscono all'ACER tutti i dati necessari per il confronto. Nel fissare periodicamente i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto le autorità di regolazione competenti tengono conto di tale confronto, oltre che delle circostanze nazionali.
3. Le autorità di regolazione competenti valutano l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei relativi ricavi consentiti e previsti e della domanda di gas[...]. Per effettuare tale valutazione l'autorità di regolazione include le informazioni relative alla strategia descritta nel piano nazionale per l'energia e il clima del rispettivo Stato membro e agli scenari su cui si fonda il piano di sviluppo integrato della rete, elaborato a norma dell'articolo 51 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx].

SEZIONE 3

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO, DI STOCCAGGIO, DI GNL E DEI TERMINALI DELL'IDROGENO

Articolo 18

Capacità continua di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono una capacità continua per l'accesso agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio connessi alla loro rete. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto sviluppano, in cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione, procedure e dispositivi, compresi gli investimenti, per garantire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione alla rete di trasmissione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto di sviluppare alternative agli investimenti nell'inversione dei flussi, quali soluzioni di reti intelligenti o connessioni ad altri gestori di rete[...] **compresa la connessione diretta alla rete di trasporto di impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio**. L'accesso continuo può essere limitato solo per offrire capacità soggette a limitazioni operative, al fine di garantire l'efficienza economica. L'autorità di regolazione **è responsabile di riesaminare e approvare[...] le condizioni del gestore del sistema di trasporto per la capacità subordinata** e provvede affinché eventuali limitazioni della capacità continua o limitazioni operative siano introdotte sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di produzione sostenga i costi necessari a garantire una capacità continua, non si applica alcuna limitazione.

Coordinamento transfrontaliero della qualità del gas nel sistema del gas naturale

1. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano per evitare restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella qualità del gas ai [...] punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione.

Il presente articolo [...] non si applica alle miscele di idrogeno [...] se il tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale [...] [...] supera il [2 %] in volume.

- 1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le specifiche tecniche divergenti, compresi i parametri di qualità del gas come il tenore di ossigeno, e la miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale non siano utilizzate per limitare i flussi transfrontalieri di gas. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché [...] le miscele di idrogeno nel sistema del gas naturale siano [...] conformi alle specifiche tecniche accettabili per i clienti [...].**
2. Qualora i gestori dei sistemi di trasporto interessati non possano evitare una restrizione ai flussi transfrontalieri dovuta a differenze di qualità del gas nelle loro operazioni standard, ne informano senza indugio le autorità di regolazione interessate. Le informazioni comprendono una descrizione e una giustificazione delle misure già adottate dai gestori dei sistemi di trasporto.
3. Le autorità di regolazione interessate concordano entro sei mesi se riconoscere la restrizione.

- 3 bis. Per le restrizioni ai flussi transfrontalieri causate da differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale e riconosciute a norma del paragrafo 3 del presente articolo, i gestori dei sistemi di trasporto hanno la facoltà di non accettare i flussi di gas con contenuto di idrogeno nei punti di interconnessione prima del completamento della procedura di cui ai paragrafi da 4 a 10 del presente articolo.**
4. Qualora riconoscano la restrizione, le autorità di regolazione interessate chiedono ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi dal riconoscimento, le seguenti azioni in sequenza:
- a) cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili, senza modificare le specifiche relative alla qualità del gas, che possono comprendere impegni relativi al flusso e il trattamento del gas, al fine di eliminare la restrizione riconosciuta;
 - b) effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;
 - c) elaborare una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;
 - d) condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati della consultazione;
 - e) presentare una proposta congiunta, basata sull'analisi costi-benefici e sui risultati della consultazione pubblica, per una soluzione volta a eliminare la restrizione riconosciuta, compreso il calendario per la sua attuazione, alle rispettive autorità di regolazione per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per informazione.

5. Se i gestori dei sistemi di trasporto interessati non raggiungono un accordo su una soluzione, ciascun gestore del sistema di trasporto lo comunica tempestivamente alla propria autorità di regolazione.
6. Le autorità di regolazione interessate adottano una decisione congiunta coordinata per eliminare la restrizione riconosciuta, [...],tenendo conto dell'analisi costi-benefici preparata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati e dei risultati della consultazione pubblica entro sei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

6 bis. In deroga al paragrafo 6, per le restrizioni ai flussi transfrontalieri causate da differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale, le autorità di regolazione interessate possono dichiarare congiuntamente che non occorre intraprendere ulteriori azioni per eliminare tali restrizioni. La decisione congiunta coordinata è adottata entro sei mesi a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 e tiene conto dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica preparata a norma del paragrafo 4 dai gestori dei sistemi di trasporto interessati. [...]

7. La decisione congiunta coordinata delle autorità di regolazione interessate **di cui al paragrafo 6** comprende una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore del sistema di trasporto per l'attuazione della soluzione concordata, nonché sulla loro inclusione ne[...]i **ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto**, tenendo conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali della soluzione negli Stati membri interessati **e delle sue conseguenze per le tariffe**.
8. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sui dettagli delle decisioni di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 7.
9. Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano a raggiungere l'accordo di cui al paragrafo 3, l'ACER decide in merito alla restrizione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. Se riconosce la restrizione, l'ACER chiede ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi, le azioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), in sequenza.
10. Qualora le pertinenti autorità di regolazione non possano adottare decisioni coordinate congiunte di cui ai paragrafi 6, **6 bis** e 7, l'ACER decide in merito alla soluzione per eliminare la restrizione riconosciuta e all'assegnazione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore del sistema di trasporto per attuare la soluzione concordata **o stabilire che non occorre intraprendere ulteriori azioni a norma del paragrafo 6 bis del presente articolo**, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

[...] [...]

11. Ulteriori dettagli necessari per attuare gli elementi del presente articolo, compresi i dettagli sull'analisi costi-benefici, sono stabiliti in un codice di rete definito sulla base dell'articolo 53, **paragrafo 1** del presente regolamento.

[...]

[...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

Articolo 20 bis

Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate

- 1. Si presume che le pratiche conformi [...] alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione [...] adottati a norma [...] dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento [...].**

[...] [...]

Articolo 20 ter

Specifiche comuni per il biometano

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per agevolare l'integrazione efficiente sotto il profilo dei costi di grandi volumi di biometano nel sistema del gas naturale esistente, anche ai punti di interconnessione transfrontaliera, o può fissare tali specifiche in un codice di rete a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, se:

- a) tali prescrizioni non sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; oppure
- b) [...] la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali prescrizioni ed è stata soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - i) la richiesta non è stata accettata da alcuna delle organizzazioni europee di normazione;
 - ii) la Commissione rileva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate richieste;
 - iii) un'organizzazione europea di normazione ha stabilito una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione; oppure

- c) **la Commissione ha deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 3.

Nella fase precoce dell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune, la Commissione raccoglie i pareri degli organismi o gruppi di esperti competenti istituiti a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione e consulta debitamente tutte le pertinenti parti interessate. Sulla base di tale consultazione, la Commissione prepara il progetto di atto di esecuzione.

- 2. Le pratiche conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.**
- 3. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un organismo europeo di normazione e proposta alla Commissione per la pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, o le parti di tali atti che riguardano le stesse prescrizioni o prove di cui al paragrafo 1.**
- 4. Nel definire le specifiche a norma del presente articolo, la Commissione tiene nella massima considerazione i requisiti di sicurezza necessari per la gestione sicura del sistema del gas naturale, in particolare per quanto riguarda la gestione sicura degli impianti di stoccaggio del gas naturale in tutta l'Unione.**

Articolo 21

Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello unionale mediante la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno del gas naturale e gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.

Articolo 22

Organizzazione dell'ENTSOG

1. L'ENTSOG presenta alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate, dell'ENTSOG in caso di modifica di detti documenti o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER.
2. Entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'ACER , dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno.
3. La Commissione esprime il suo parere sul progetto di statuto, sulla proposta di elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere espresso dall'ACER di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi dal giorno della ricezione del parere dell'ACER.

4. Entro tre mesi dal giorno di ricezione del parere **favorevole** della Commissione, l'ENTSOG adotta e pubblica lo statuto e il regolamento interno rivisti.

Articolo 23

Compiti dell'ENTSOG

1. L'ENTSOG elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 9.
2. L'ENTSOG può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessa dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'ACER. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dall'ENTSOG.

3. L'ENTSOG adotta:

- a) gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca;
- b) ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante e **da rendere pubblico** a livello unionale (piano di sviluppo della rete a livello unionale), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;
- c) raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto dell'Unione e di paesi terzi;
- d) un programma annuale di lavoro;
- e) una relazione annuale;
- f) prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale;[...]
- g) una relazione di monitoraggio della qualità del gas entro il 15 maggio 2024 e successivamente ogni due anni, che comprenda l'evoluzione dei parametri di qualità del gas, l'evoluzione del livello e del volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, le previsioni relative all'evoluzione prevista dei parametri di qualità del gas e del volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, l'impatto della miscelazione dell'idrogeno sui flussi transfrontalieri, nonché informazioni sui casi relativi a differenze nelle specifiche di qualità del gas o nelle specifiche dei livelli di miscelazione e il modo in cui tali casi sono stati risolti;

[...] [...]la relazione di monitoraggio della qualità del gas riguarda anche lo sviluppo per i settori elencati alla lettera g) ove pertinente per la rete di distribuzione, sulla base delle informazioni fornite dall'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione ("EU DSO");

i) [...] una relazione annuale che includa la quantità di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio immessi nella rete del gas naturale.

4. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b), riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto.

(Paragrafo spostato dall'articolo 29)[...]

5. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

6. I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche specifiche regionali:
- a) norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;
 - b) norme di collegamento alla rete;
 - c) norme in materia di accesso dei terzi;
 - d) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;
 - e) regole di interoperabilità;
 - f) procedure operative in caso di emergenza;
 - g) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;
 - h) norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al regime di bilanciamento;
 - i) regole di trasparenza;
 - j) regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;
 - k) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate;
 - l) norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas;
 - m) norme in materia di cibersicurezza delle reti del gas.

7. I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero.
8. L'ENTSOG controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 13, o dell'articolo 56 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. L'ENTSOG riferisce quanto riscontrato all'[...] **ACER** e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e), del presente articolo.
9. L'ENTSOG mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'ACER per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.
10. L'ACER esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello unionale. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello unionale, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello unionale. Se tale piano di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 51 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx], l'ACER raccomanda all'autorità di regolazione competente di modificare il piano decennale nazionale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, di detta direttiva e di informarne la Commissione.
11. Su richiesta della Commissione, l'ENTSOG fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 56.
12. **L'ENTSOG coopera con l'ENTSO-E e con l'ENNOH.**

Controllo effettuato dall'ACER

1. L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti l'ENTSOG previsti all'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3, e riferisce alla Commissione.

L'ACER controlla l'attuazione, da parte dell'ENTSOG , dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all'articolo 53, paragrafi da 1 a 12, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 13. Qualora l'ENTSOG non abbia attuato uno di tali codici di rete, l'ACER chiede all'ENTSOG di fornire una spiegazione debitamente motivata riguardo ai motivi di tale inosservanza. L'ACER informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L'ACER controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto agli articoli 52, 53, 55 e 56 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2. L'ENTSOG presenta all'ACER , per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione e gli altri documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Entro due mesi dalla ricezione l'ACER trasmette all'ENTSOG e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione presentato dell'ENTSOG non sia conforme ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 25

Autorità di regolazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolazione garantiscono il rispetto del presente regolamento, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 52 a 56.

Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'ACER a norma del capo V della rifusione della direttiva sul gas.

Articolo 26

Consultazioni

1. In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3, l'ENTSOG conduce una consultazione ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti della rete, compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.
2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3, l'ENTSOG illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 27

Costi

I costi relativi alle attività dell'ENTSOG di cui agli articoli da 21 a 23, 52 e 53 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) [...] **2022/869** del Parlamento europeo e del Consiglio¹², sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati.

Articolo 28

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSOG per contribuire ai compiti di cui all'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3.

¹² **[Aggiungere il corretto riferimento al regolamento TEN-E 2022/869]** Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 63 **per integrare il presente regolamento** per quanto riguarda la definizione dell'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale [...], tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche.

A tal fine, la Commissione consulta l'ACER e l'ENTSOG.

Articolo 29

Piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale

L'ENTSOG adotta e pubblica ogni due anni il piano di sviluppo della rete a livello unionale di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema, **includere le infrastrutture da dismettere**.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione:

- a) si basa sui piani di investimento nazionali e sul capo IV del regolamento (UE) [...] **2022/869**;
- b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 56 e 52 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx]; e
- c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
- d) (spostato dall'articolo 23 e modificato) [...] comprende la modellizzazione della rete integrata, reti dell'idrogeno incluse, **sulla base della modellizzazione della rete integrata dell'idrogeno elaborata dall'ENNOH e dell'elaborazione di scenari a norma dell'articolo 43.** [...].**

Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete a livello di Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la capacità e i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.
2. Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.
3. Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego precisato nell'allegato I.
4. I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.
5. Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.

6. Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto e delle assegnazioni, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. L'autorità di regolazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

7. Sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, i gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate sulla qualità dei gas trasportati nelle [...] **proprie** reti, che potrebbe avere ripercussioni sugli utenti della rete.

Articolo 31

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno

1. I gestori degli impianti di GNL e di stoccaggio dell'idrogeno nonché i gestori dei sistemi di stoccaggio [...] e i gestori dei terminali dell'idrogeno pubblicano informazioni dettagliate riguardanti tutti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e di GNL e di **gas naturale** e dei terminali dell'idrogeno ottengano un effettivo accesso a detti impianti e terminali. Le autorità di regolazione possono chiedere a tali operatori di rendere pubblica qualsiasi ulteriore informazione pertinente per gli utenti del sistema.

2. I gestori dei sistemi di GNL prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe dei servizi disponibili.
3. . Per i servizi forniti, i gestori degli impianti di GNL e di stoccaggio dell'idrogeno **e dei terminali dell'idrogeno** nonché i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale pubblicano sotto forma di dati numerici, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di stoccaggio, di GNL e di stoccaggio di idrogeno, nonché dei terminali dell'idrogeno.
4. I gestori degli impianti di GNL e di stoccaggio dell'idrogeno **e dei terminali dell'idrogeno** nonché dei sistemi di stoccaggio del gas naturale diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
5. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL e i gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL e in ogni terminale dell'idrogeno o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, degli impianti di GNL e dei terminali dell'idrogeno, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete dell'idrogeno per lo stoccaggio di idrogeno e i terminali dell'idrogeno, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Se un utente del sistema di stoccaggio di gas naturale o idrogeno è l'unico utente di un impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno può presentare all'autorità di regolazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità di regolazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno.

Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte del gestore del sistema di trasporto di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di gas naturale o idrogeno di cui l'autorità di regolazione ha approvato la non pubblicazione.

6. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie, e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio di gas naturale o idrogeno o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi; Gli impianti di GNL cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE e dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, nonché dell'articolo 60 del presente regolamento, e i gestori dello stoccaggio di gas naturale nell'ambito del regime di accesso di terzi negoziato stabiliscono tariffe pubbliche per le infrastrutture al fine di garantire un sufficiente grado di trasparenza.

I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio [...] pubblicano in modo trasparente e di facile utilizzo le informazioni richieste a norma del presente articolo **su una piattaforma europea. La Commissione può emanare [...] orientamenti non vincolanti per facilitare l'istituzione delle piattaforme.**

Articolo 32

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli articoli 30 e 31 e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.

SEZIONE 4

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo 33

Capacità continua di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

1. I gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono una capacità continua per l'accesso degli impianti di produzione **di** gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio connessi alla loro rete. A tal **fine** [...], i gestori dei sistemi di distribuzione sviluppano, in cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto, procedure e dispositivi, compresi gli investimenti, per garantire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione alla rete di trasmissione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per i gestori dei sistemi di distribuzione di sviluppare alternative agli investimenti nell'inversione dei flussi, quali soluzioni di reti intelligenti o connessioni ad altri gestori di rete, **compresa la connessione diretta alla rete di trasporto di impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio**. L'accesso continuo può essere limitato solo per offrire capacità soggette a limitazioni operative, al fine di garantire l'efficienza economica. L'autorità di regolazione provvede affinché eventuali limitazioni della capacità continua o limitazioni operative siano introdotte sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di produzione sostenga i costi necessari a garantire una capacità continua, non si applica alcuna limitazione.

Articolo 34

Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto

I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con altri gestori dei sistemi di distribuzione e con i gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione, lo sviluppo del sistema, le nuove connessioni e la gestione del sistema al fine di assicurare l'integrità del sistema e di massimizzare la capacità e ridurre al minimo l'uso del gas combustibile.

Articolo 35

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di distribuzione

Sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, laddove i gestori dei sistemi di trasporto siano responsabili della gestione della qualità dei gas nella propria rete, rendono pubbliche informazioni dettagliate sulla qualità dei gas trasportati che potrebbe avere ripercussioni sugli utenti della rete.

Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. I gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale cooperano a livello unionale attraverso l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione ("EU DSO"), istituito a norma degli articoli da 52 a 57 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, al fine di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno del gas naturale e di promuovere una gestione ottimale e un funzionamento coordinato dei sistemi di distribuzione e di trasporto.
2. I membri iscritti possono partecipare all'EU DSO direttamente o essere rappresentati da un'associazione nazionale designata dallo Stato membro o da un'associazione a livello di Unione.
3. I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

¹³ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO

1. Le norme e le procedure relative alla partecipazione dei gestori dei sistemi di distribuzione all'EU DSO ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/94[...]3 si applicano anche ai gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale.
2. Il gruppo consultivo strategico di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/94[...]3 è altresì composto da rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono esclusivamente un sistema di gas naturale.
3. Entro [un anno dall'entrata in vigore] l'EU DSO presenta alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto aggiornato, ivi compreso un codice di condotta, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno aggiornato che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E, dell'ENTSO del gas e di altre parti interessate, e un progetto di norme di finanziamento aggiornate.

Il progetto di regolamento interno aggiornato dell'EU DSO garantisce la rappresentanza equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti, inclusi quelli che gestiscono o possiedono esclusivamente sistemi di gas naturale.

4. Entro quattro mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3, l'ACER trasmette alla Commissione un parere, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione.

5. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ACER, la Commissione formula il suo parere sui documenti forniti di cui al paragrafo 3 tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo [...]**4**.
6. Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione adottano e pubblicano lo statuto, il regolamento interno e le norme per il finanziamento modificati.
7. I documenti di cui al paragrafo 3 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER possono formulare un parere conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 38

Compiti aggiuntivi dell'EU DSO

1. L'EU DSO svolge i compiti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2019/943 e le attività di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lettere da c) a e), di tale regolamento anche per quanto riguarda le reti di distribuzione che fanno parte del sistema del gas naturale.
2. Oltre ai compiti elencati all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, l'EU DSO partecipa allo sviluppo di codici di rete rilevanti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e per la gestione coordinata delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione a norma del presente regolamento e che contribuiscono a mitigare le emissioni fuggitive di metano dal sistema del gas naturale.

Quando partecipa allo sviluppo di nuovi codici di rete a norma dell'articolo 53, l'EU DSO rispetta gli obblighi di consultazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2019/943.

3. Oltre alle attività di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, l'EU DSO:
- a) coopera con l'ENTSOG per il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasporto e di distribuzione;
 - b) coopera con l'ENTSOG e adotta le migliori pratiche per la gestione e la pianificazione coordinata dei sistemi di trasporto e di distribuzione, anche in merito a questioni quali lo scambio di dati tra gestori e il coordinamento delle risorse energetiche distribuite;
 - c) si adopera per individuare le migliori pratiche per l'attuazione dei risultati delle valutazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 bis, [proposta REDIII sulla promozione delle energie rinnovabili] e dell'articolo 23 [proposta di direttiva sull'efficienza energetica riveduta] e per la cooperazione tra i gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, delle reti di distribuzione del gas naturale e dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche ai fini della valutazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, [della proposta REDIII].
4. L'EU DSO fornisce all'ENTSOG un contributo per la comunicazione sulla qualità del gas per quanto riguarda le reti di distribuzione in cui i gestori dei sistemi di distribuzione sono responsabili della gestione della qualità del gas, di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Capo III

REGOLE APPLICABILI ALLE RETI RISERVATE ALL'IDROGENO

Articolo 39

Coordinamento transfrontaliero della qualità dell'idrogeno

1. I gestori delle reti dell'idrogeno cooperano per evitare restrizioni al flusso transfrontaliero di idrogeno dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno.
2. Qualora i gestori delle reti dell'idrogeno interessati non possano evitare una restrizione al flusso transfrontaliero dovuta a differenze di qualità dell'idrogeno nelle loro operazioni standard, ne informano senza indugio le autorità di regolazione interessate. Le informazioni comprendono una descrizione e una giustificazione delle misure già adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno.
3. Le autorità di regolazione interessate concordano entro sei mesi se riconoscere la restrizione.
4. Qualora riconoscano la restrizione, le autorità di regolazione interessate chiedono ai gestori delle reti dell'idrogeno interessati di eseguire, entro 12 mesi dal riconoscimento, le seguenti azioni in sequenza:

- a) cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili al fine di eliminare la restrizione riconosciuta;
 - b) effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;
 - c) elaborare una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;
 - d) condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati della consultazione;
 - e) presentare una proposta congiunta, basata sull'analisi costi-benefici e sui risultati della consultazione pubblica, per una soluzione volta a eliminare la restrizione riconosciuta, compreso il calendario per la sua attuazione, alle rispettive autorità di regolazione per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per informazione.
5. Se i gestori delle reti dell'idrogeno interessati non raggiungono un accordo su una soluzione entro 12 mesi, ciascun gestore della [...] **rete** dell'idrogeno lo comunica tempestivamente alla propria autorità di regolazione.
6. Le autorità di regolazione interessate adottano una decisione congiunta coordinata per eliminare la restrizione riconosciuta, tenendo conto dell'analisi costi-benefici preparata dai gestori delle [...] **reti dell'idrogeno** interessati e dei risultati della consultazione pubblica entro sei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

7. La decisione congiunta coordinata delle autorità di regolazione interessate comprende una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore di una rete dell'idrogeno per l'attuazione della soluzione concordata, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe dopo il 1° gennaio [203[...]**6**], tenendo conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali della soluzione negli Stati membri interessati.
8. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sui dettagli delle decisioni di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 7.
9. Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano a raggiungere l'accordo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla restrizione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. Se riconosce la restrizione, l'ACER chiede ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi, le azioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), in sequenza.
10. Qualora le pertinenti autorità di regolazione non riescano adottare decisioni coordinate congiunte di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla soluzione per eliminare la restrizione riconosciuta e all'assegnazione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della [...] **rete dell'idrogeno** per l'attuazione della soluzione concordata, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.
11. Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente articolo, compresi i dettagli relativi a una specifica comune vincolante della qualità dell'idrogeno per gli interconnettori transfrontalieri dell'idrogeno, le analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni al flusso transfrontaliero dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno, le norme in materia di interoperabilità per l'infrastruttura transfrontaliera per l'idrogeno, che includano gli accordi di interconnessione, le unità, lo scambio di dati, la comunicazione e la fornitura di informazioni tra i pertinenti partecipanti al mercato, sono stabiliti in un codice di rete istituito a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b).

Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno

1. I gestori delle reti dell'idrogeno cooperano a livello di Unione mediante la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) allo scopo di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno dell'idrogeno come pure gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto dell'idrogeno.
- 1 bis. L'ENNOH è costituita da gestori di reti dell'idrogeno certificati degli [...] Stati membri. I gestori delle reti dell'idrogeno possono aderire [...] all'ENNOH dall'inizio della procedura di certificazione da parte dell'autorità di regolazione, previa successiva certificazione favorevole in linea con l'articolo 65 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021)[...]803] e con l'articolo 13 del presente regolamento [...] entro 18 mesi dall'adesione all'ENNOH e previo almeno lo sviluppo di uno o più progetti di infrastrutture per l'idrogeno con una decisione finale di investimento entro 3 anni dall'adesione all'[...]ENNOH. [...] Se la decisione definitiva sulla certificazione non è stata adottata entro 18 mesi dall'adesione all'ENNOH o se la decisione finale di investimento non è stata adottata entro tre anni dall'adesione all'ENNOH, l'adesione all'ENNOH da parte del gestore di rete dell'idrogeno scade.**
2. Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENNOH agisce al fine di istituire un mercato interno dell'idrogeno efficiente e integrato e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica preservando nel contempo la sicurezza del sistema. L'ENNOH dispone delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti.

3. Entro il 1° settembre 2024 i gestori della rete dell'idrogeno presentano alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione delle parti interessate, dell'ENNOH.
4. I gestori della rete dell'idrogeno presentano alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno dell'ENNOH.
5. Entro quattro mesi dal ricevimento del progetto e del progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno, l'ACER, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, trasmette alla Commissione un parere sul progetto o progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno.
6. La Commissione formula il suo parere sul progetto e progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 5 ed entro tre mesi al ricevimento del parere dell'ACER.
7. Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori della rete dell'idrogeno adottano e pubblicano lo statuto, l'elenco dei membri o il regolamento interno.
8. I documenti di cui al paragrafo 3 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER formulano un parere in conformità ai paragrafi 5, 6 e 7.

Articolo 41

Transizione all'ENNOH

1. Fino all'istituzione dell'ENNOH in conformità all'articolo 40, la Commissione [...] **istituisce** una piattaforma temporanea che coinvolga l'ACER e tutti i pertinenti soggetti operanti sul mercato, tra cui l'ENTSOE, l'ENTSO-E e l'EU DSO e ne garantirà il sostegno amministrativo. Tale piattaforma [...] **promuove** i lavori per individuare e trattare le questioni rilevanti per la creazione di reti e mercati dell'idrogeno. La piattaforma [...] **cessa** di esistere una volta istituito ENNOH.
2. Fino all'istituzione dell'ENNOH, l'ENTSOE [...] è responsabile dell'elaborazione di piani di sviluppo della rete a livello unionale per il gas e l'idrogeno **di cui agli articoli 29 e 43**. Nello svolgimento di questo compito, l'ENTSOE assicura che tutti i partecipanti al mercato, compresi i partecipanti al mercato dell'idrogeno **e i membri della piattaforma temporanea di cui al paragrafo 1**, siano effettivamente consultati e inclusi.

Articolo 42

Compiti dell'ENNOH

1. L'ENNOH:
 - a) sviluppa codici di rete nei settori di cui all'articolo 54 al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 40;
 - b) adotta e pubblica ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello unionale **di cui all'articolo 43**, comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;

- c) coopera con l'ENTSO-E [...], l'ENTSOG e **con l'EU DSO**;
- d) elabora raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica tra i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione [...], da un lato, e i gestori delle reti dell'idrogeno, dall'altro, nell'Unione;
- e) elabora raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra gestori delle reti dell'Unione e gestori delle reti di paesi terzi;
- f) adotta un programma annuale di lavoro;
- g) adotta una relazione annuale;
- h) adotta una prospettiva annuale per l'approvvigionamento di idrogeno che riguarda gli Stati membri in cui l'idrogeno è utilizzato per la produzione di energia elettrica o per la fornitura **industriale**[...];
- i) adotta una relazione di monitoraggio della qualità dell'idrogeno entro il 15 maggio 2026 e successivamente ogni due anni, che comprenda l'evoluzione e le previsioni relative all'evoluzione prevista dei parametri di qualità dell'idrogeno, nonché informazioni sui casi relativi a differenze nelle specifiche di qualità dell'idrogeno e il modo in cui tali casi sono stati risolti;
- j) promuove la cibersicurezza e la protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate.
- k) **sviluppa e promuove le migliori pratiche per il rilevamento, il monitoraggio e la riduzione delle perdite di idrogeno.**

2. L'ENNOH controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma degli articoli 54, 55 e 56, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare lo sviluppo e l'integrazione del mercato.
L'[...]ENNOH riferisce quanto riscontrato all'ACER e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.
3. L'ENNOH pubblica i verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati e provvede alla pubblicazione periodica di informazioni sul processo decisionale utilizzato e sulle attività svolte.
4. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera f), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.
5. L'ENNOH fornisce all'ACER le informazioni da questa richieste per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 46. Al fine di consentire all'ENNOH di soddisfare tale prescrizione, i gestori delle reti dell'idrogeno forniscono all'ENNOH le informazioni richieste.
6. Su richiesta della Commissione, l'ENNOH fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, secondo quanto previsto all'articolo 56.

Piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno

1. Il piano decennale di sviluppo della rete a livello unionale **per l'idrogeno** [...] comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione:

- a) si basa sulla relazione sullo sviluppo della rete dell'idrogeno a livello nazionale di cui all'articolo 52 della rifusione della direttiva sul gas, ove disponibile, e al capo IV del regolamento (UE) xxx [regolamento TEN-E];
- b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 55 e al capo IX, sezione 3, della rifusione della direttiva sul gas;
- c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete a livello di Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.

2. L'ACER fornisce un parere sulle relazioni sullo sviluppo della rete dell'idrogeno a livello nazionale se opportuno per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se individua incoerenze tra una relazione sullo sviluppo della rete dell'idrogeno a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete a livello unionale, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente la relazione sullo sviluppo della rete dell'idrogeno a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello unionale.

3. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete a livello unionale di cui all'articolo 42, l'ENNOH coopera con l'ENTSO-E e con l'ENTSOG, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'analisi costi-benefici a livello del sistema energetico e del modello interconnesso del mercato e della rete dell'energia, comprese le infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas e dell'idrogeno, nonché lo stoccaggio, i terminali del GNL e dell'idrogeno e gli elettrolizzatori di cui all'articolo 11 **del regolamento (UE) 2022/869 [...]**, gli scenari per i [...]piani [...]decennali di [...]sviluppo della [...]rete di cui all'articolo 12 **di detto regolamento [...]** e l'individuazione dei divari infrastrutturali di cui all'articolo 13 **dello stesso regolamento [...]**.

Articolo 44

Costi

I costi relativi alle attività dell'ENNOH [...]di cui all'articolo[...] 42 del presente regolamento sono a carico dei gestori delle reti dell'idrogeno e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati.

Articolo 45

Consultazioni

1. In occasione dell'elaborazione delle proposte conformemente ai compiti di cui all'articolo 42, in una fase iniziale l'ENNOH conduce una consultazione approfondita e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 40 del presente regolamento. Il processo di consultazione accoglie le osservazioni di portatori di interessi prima dell'adozione finale della proposta, allo scopo di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale. Alla consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, i produttori, gli utenti della rete compresi i clienti, gli organismi tecnici e le piattaforme dei portatori di interessi.

2. Tutti i documenti e i verbali delle riunioni relative alla consultazione sono resi pubblici.
3. Prima di adottare le proposte di cui all'articolo 42, l'ENNOH illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 46

Controllo effettuato dall'ACER

1. L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti dell'ENNOH previsti all'articolo 42 e riferisce alla Commissione.
2. L'ACER monitora l'attuazione da parte dell'ENNOH dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione conformemente agli articoli 54, 55 e 56. Qualora l'ENNOH non abbia attuato nessuno tali codici di rete o orientamenti, l'ACER chiede all'ENNOH di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L'ACER informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.
3. L'ENNOH presenta all'ACER, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale, il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all'articolo 42.

Entro due mesi dal giorno di ricevimento del programma o del piano, l'ACER trasmette all'ENNOH e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale presentato dall'ENNOH non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente.

Articolo 47

Cooperazione regionale dei gestori delle reti dell'idrogeno

1. I gestori delle reti dell'idrogeno instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENNOH per contribuire ai compiti di cui all'articolo 42.
2. I gestori delle reti dell'idrogeno promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e assicurano l'interoperabilità di un sistema dell'idrogeno dell'Unione interconnesso al fine di agevolare la cooperazione commerciale e operativa tra gestori di reti dell'idrogeno adiacenti.

Articolo 48

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno

1. I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete dell'idrogeno per ottenere un effettivo accesso alla rete.
2. Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete dell'idrogeno, a partire dal 1 gennaio 2031 i gestori delle reti dell'idrogeno o le autorità competenti pubblicano informazioni complete su derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.
3. I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità dell'idrogeno trasportato nelle proprie reti, che può avere ripercussioni sugli utenti della rete.

4. I punti pertinenti di una rete dell'idrogeno su cui devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete dell'idrogeno.
5. I gestori delle reti dell'idrogeno diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.
6. I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, comprese una previsione periodica e le informazioni registrate. L'autorità di regolazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispongono i gestori delle reti dell'idrogeno.
7. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori delle reti dell'idrogeno le informazioni di cui al presente articolo.
8. Ulteriori dettagli necessari per attuare gli obblighi di trasparenza che incombono ai gestori delle reti dell'idrogeno, compresi maggiori dettagli sul contenuto, la frequenza e la forma delle informazioni comunicate dai gestori delle reti dell'idrogeno, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 49

Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno

I gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno e i gestori dei terminali dell'idrogeno tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 31 e 48 e alla parte 4 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.

Articolo 50

Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate

1. **Si presume che le pratiche conformi [...]** alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione [...] **adottati a norma [...]** dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento [...].

[...] [...]

Articolo 51

Specifiche comuni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all'articolo 46 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] o può fissare tali specifiche in un codice di rete a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, se:

- a) tali prescrizioni non sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; oppure
- b) **[...] la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali prescrizioni ed è stata soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
 - i) **la richiesta non è stata accettata da alcuna delle organizzazioni europee di normazione;**
 - ii) **la Commissione rileva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate richieste;**
 - iii) **un'organizzazione europea di normazione ha stabilito una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione; oppure**

- c) la Commissione abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 3.

Nella fase precoce dell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune, la Commissione raccoglie i pareri degli organismi o gruppi di esperti competenti istituiti a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione e consulta debitamente tutte le pertinenti parti interessate. Sulla base di tale consultazione, la Commissione prepara il progetto di atto di esecuzione.

2. **Le pratiche conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.**
3. **Qualora una norma armonizzata sia adottata da un organismo europeo di normazione e proposta alla Commissione per la pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, o le parti di tali atti che riguardano le stesse prescrizioni di cui al paragrafo 1.**

Capo IV

CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI

Articolo 52

Adozione dei codici di rete e degli orientamenti

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione o delegati, fatte salve le competenze di cui agli articoli da 53 a 56. Tali atti possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSOG o dall'ENNOH o, se così disposto nell'elenco di priorità di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dall'EU DSO [...] ai sensi della procedura di cui agli articoli da [...] 53 a 55, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 56.
 2. I codici di rete e gli orientamenti:
 - a) [...] **stabiliscono** il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
 - b) tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali; e
 - c) non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla lettera a). [...]
- [...]

Redazione dei codici di rete per il gas naturale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscono codici di rete nei settori seguenti:
 - a) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione che attuano gli articoli 21 e 22 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] per quanto riguarda l'interoperabilità e lo scambio di dati, nonché norme armonizzate per la gestione dei sistemi di trasporto del gas, delle piattaforme di prenotazione della capacità e dei processi informatici pertinenti per il funzionamento del mercato interno;
 - b) norme in materia di interoperabilità per il sistema del gas naturale, che attuano gli articoli 9, **35 e 40** [...]della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] includendo anche gli accordi di interconnessione, le norme per il controllo dei flussi e i principi per la misurazione dei quantitativi e della qualità del gas, le norme per l'abbinamento e l'assegnazione, le serie comuni di unità, lo scambio di dati, la qualità del gas, comprese le norme sulla gestione delle restrizioni transfrontaliere dovute a differenze nella qualità del gas o a differenze nelle pratiche di odorizzazione o a differenze nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, le analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni ai flussi transfrontalieri, la classificazione dell'indice di Wobbe, le misure di mitigazione, i livelli minimi di accettazione relativi ai parametri di qualità del gas pertinenti per garantire che il flusso transfrontaliero di biometano non incontri ostacoli (ad esempio tenore di ossigeno), il monitoraggio della qualità del gas a breve e lungo termine, la comunicazione delle informazioni e la cooperazione tra i partecipanti al mercato pertinenti, le relazioni sulla qualità del gas, la trasparenza, le procedure di comunicazione anche in caso di eventi eccezionali;

- c) norme sull'assegnazione della capacità e sulla gestione della congestione che attuano l'articolo 27[...]della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] e gli articoli da 7 a 10 del presente regolamento, comprese le norme sulla cooperazione delle procedure di manutenzione e sul calcolo della capacità che incidono sull'assegnazione della capacità, la standardizzazione dei prodotti e delle unità di capacità, compresa l'aggregazione, la metodologia di assegnazione, compresi gli algoritmi d'asta, la sequenza e la procedura per la capacità esistente, incrementale, continua e interrompibile, le piattaforme di prenotazione della capacità, il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, i sistemi meccanismi "use-it-or-lose-it" a breve e a lungo termine o qualsiasi altro sistema di gestione delle congestioni che impedisce l'accumulo di capacità;
- d) regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto che attuano l'articolo 35, paragrafo 5, della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] e gli articoli da 7 a 10 del presente regolamento, incluse le norme in materia di procedure di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilancio giornaliero e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto;
- e) norme sulle strutture tariffarie di trasporto armonizzate che attuano l'articolo 72, paragrafo 7, della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] e gli articoli da 15 a 16 del presente regolamento[...], comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, i relativi obblighi di consultazione e pubblicazione **anche per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti**, nonché il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard, gli sconti per il GNL e lo stoccaggio, [...]le procedure per l'attuazione di uno sconto per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio [...].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 3.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 63 **per integrare il presente regolamento**, per quanto riguarda la redazione di codici di rete nei settori seguenti:
- a) norme in materia di sicurezza e affidabilità della rete, comprese le norme per la sicurezza operativa della rete e le norme in materia di affidabilità che garantiscono la qualità del servizio della rete;
 - b) norme di collegamento alla rete, comprese le norme sul collegamento di impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e le procedure per le richieste di collegamento;
 - c) procedure operative in caso di emergenza, compresi i piani di difesa del sistema, i piani di ripristino, le interazioni di mercato, lo scambio e la comunicazione di informazioni, [...]gli strumenti e le attrezzature;
 - d) norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al regime di bilanciamento;
 - e) l'efficienza energetica delle reti e delle componenti del sistema del gas, nonché l'efficienza energetica per quanto riguarda la pianificazione della rete e gli investimenti che consentono la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico dal punto di vista del sistema;
 - f) aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas naturale, comprese le norme sui requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.
3. Previa consultazione dell'ACER, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 da includere nell'elaborazione dei codici di rete. Se l'oggetto del codice di rete è direttamente collegato alla gestione dei sistemi di distribuzione e non particolarmente rilevante in rapporto al sistema di trasmissione, la Commissione può richiedere all'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSOG, di riunire un comitato di redazione che presenti una proposta di codice di rete all'ACER.

4. La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, orientamenti quadro non vincolanti che fissino principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali gli orientamenti quadro devono rispondere. Ciascun orientamento quadro contribuisce all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti.
5. L'ACER procede alla consultazione dell'ENTSOG, [...], dell'EU DSO e delle altre parti interessate sugli orientamenti quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
6. L'ACER presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma del paragrafo 4.
7. Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminarlo entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.
8. Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.
9. La Commissione chiede all'ENTSOG oppure, se così stabilito nell'elenco di priorità a norma del paragrafo 3, all'EU DSO in cooperazione con l'ENTSOG di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente al pertinente orientamento quadro entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.

10. L'ENTSOG oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSOG, riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, dell'ENTSOG, [...], ove opportuno dell'EU DSO, e da un numero contenuto dei principali portatori di interessi coinvolti. L'ENTSOG oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSOG, sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 se richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.
11. L'ACER riesamina il codice di rete proposto, si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, e invia il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta inviata alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta, coordinate dall'ENTSOG o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione del codice di rete da inviare alla Commissione.
12. Se l'ENTSOG o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. L'ACER può avviare una consultazione ulteriore. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.
13. Se l'ENTSOG o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete o l'ACER non ha elaborato un progetto di codice di rete ai sensi del paragrafo 12, o su proposta dell'ACER ai sensi del paragrafo 11, la Commissione può adottare uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 di sua iniziativa.

14. Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, dell'ENTSOG e di tutte le parti interessate in merito al progetto di codice di rete.
15. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 56. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENTSOG sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. L'ENTSOG trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

Articolo 54

Redazione dei codici di rete per l'idrogeno

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nel settore delle norme in materia di trasparenza che attuano l'articolo 48 del presente regolamento, inclusi maggiori dettagli sul contenuto, la frequenza e la forma della comunicazione di informazioni da parte dei gestori della rete dell'idrogeno, e che attuano l'allegato I, punto 4, del presente regolamento, inclusi dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni di cui gli utenti della rete hanno bisogno per un accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli sul calendario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 63 **per** integrare[...] il presente regolamento per quanto riguarda la redazione di codici di rete nei settori seguenti:
- a) efficienza energetica delle reti e delle componenti del sistema dell'idrogeno, nonché l'efficienza energetica per quanto riguarda la pianificazione della rete e gli investimenti che consentono la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico dal punto di vista del sistema;
 - b) norme in materia di interoperabilità per la rete dell'idrogeno, che comprendano anche gli accordi di interconnessione, le unità, lo scambio di dati, la trasparenza, la comunicazione, le disposizioni in materia di informazione e la cooperazione tra i partecipanti al mercato pertinenti, nonché la qualità dell'idrogeno, comprese specifiche comuni **ai punti di interconnessione** e standardizzazione, odorizzazione, analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno e riferire sulla qualità dell'idrogeno;
 - c) norme relative al sistema di compensazione finanziaria per le infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno;

- d) norme sull'assegnazione della capacità e sulla gestione della congestione, comprese le norme sulla cooperazione delle procedure di manutenzione e sul calcolo della capacità che incidono sull'assegnazione della capacità, la standardizzazione dei prodotti e delle unità di capacità, compresa l'aggregazione, la metodologia di assegnazione, compresi gli algoritmi d'asta, la sequenza e la procedura per la capacità esistente, incrementale, continua e interrompibile, le piattaforme di prenotazione della capacità, il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, i sistemi meccanismi "use-it-or-lose-it" a breve e a lungo termine o qualsiasi altro sistema di gestione delle congestioni che impedisce l'accumulo di capacità;
- e) norme relative alle strutture tariffarie armonizzate per l'accesso alla rete dell'idrogeno, comprese **le tariffe ai punti di interconnessione**, le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, i relativi obblighi di consultazione e pubblicazione **anche per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti**, nonché il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard e i ricavi consentiti;
- f) le norme per stabilire il valore degli attivi trasferiti e l'onere specifico;
- g) regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno, incluse le norme legate alla rete in materia di procedure di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilancio giornaliero e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto;
- h) aspetti relativi alla cibersecurity dei flussi transfrontalieri di idrogeno, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.

3. Previa consultazione dell'ACER, dell'ENNOH, [...]e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni, un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 da includere nell'elaborazione dei codici di rete. **La Commissione stabilisce il primo elenco di priorità per l'elaborazione dei codici di rete per l'idrogeno un anno dopo l'istituzione dell'ENNOH in conformità dell'articolo 40 del presente regolamento.**
4. La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, orientamenti quadro non vincolanti che fissino principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali gli orientamenti quadro devono rispondere. Ciascun orientamento quadro contribuisce all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti.
5. L'ACER procede alla consultazione dell'ENNOH, [...] [...]e delle altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
6. L'ACER presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma del paragrafo 4.
7. Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminarlo entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

8. Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 6, l'ACER non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.
9. La Commissione chiede all'ENNOH di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente al pertinente orientamento quadro entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.
10. L'ENNOH riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER[...] e da un numero contenuto dei principali portatori di interessi coinvolti. L'[...] ENNOH sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.
11. L'ACER riesamina il codice di rete proposto, si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, e invia il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nel codice di rete riveduto l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta, coordinate dall'[...] ENNOH, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione riveduta da inviare alla Commissione.

12. Se l'ENNOH non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'ACER può avviare un'ulteriore consultazione. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.
13. La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora l'[...] **ENNOH** non abbia elaborato un codice di rete o l'ACER non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 12, ovvero su raccomandazione dell'ACER ai sensi del paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.
14. Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, dell'ENNOH, [...]e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete.
15. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 56. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENNOH sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. L'ENNOH trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

Articolo 55

Modifica dei codici di rete

1. Alla Commissione è conferito il potere di modificare i codici di rete nei settori elencati all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, conformemente alla pertinente procedura ivi stabilita.
2. Le persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete adottato ai sensi degli articoli da 52 a 55, compresi l'ENTSOG, l'[...] ENNOH, l'EU DSO, le autorità di regolazione, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, gli utenti del sistema e i consumatori, possono proporre all'ACER progetti di modifica a tale codice di rete. L'ACER può anche proporre modifiche di sua iniziativa.
3. L'ACER può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 52 del presente regolamento. Se considera ammissibile una proposta di modifica e se propone modifiche di sua iniziativa, l'ACER consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/942.

Articolo 56

Orientamenti

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori in cui tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete a norma degli articoli 53 e 54. Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 63 **per** integrare[...] il presente regolamento per quanto riguarda la redazione di orientamenti nei settori seguenti:
 - a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli da 5 a 7;
 - b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 9 e 10;
 - c) dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 30 e 31;

- d) dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma degli articoli 15 e 16 del presente regolamento;
- e) dettagli sui settori di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 63 al fine di modificare gli orientamenti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, **allo scopo di specificare:**

- a) i dettagli delle informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati del gestore del sistema di trasporto, a norma degli articoli 30 e 31;**
- b) i dettagli dei principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione, in attuazione degli articoli 9 e 10;**
- c) i dettagli delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema del gas naturale, in attuazione dell'articolo 30, paragrafo 1;**
- d) i dettagli della definizione di tutti i punti pertinenti, le informazioni da pubblicare e il calendario per gli obblighi di trasparenza, in attuazione dell'articolo 30;**
- e) i dettagli sul formato e sul contenuto delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete che devono essere pubblicate dai gestori delle reti dell'idrogeno, in attuazione dell'articolo 48.**

5. Nel [...] modificare gli orientamenti, la Commissione consulta:

- a) l'ACER, l'ENTSOG [...] [...] l'EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti il gas naturale;**
- b) l'ACER, l'ENNOH e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti l'idrogeno.**

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nello stesso, negli orientamenti di cui all'articolo 56 o nei codici o nei codici di rete di cui agli articoli da 52 a 55, purché tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.

Articolo [...]58

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma dello stesso.
2. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza delle informazioni richieste.
3. Se lo Stato membro o l'autorità di regolazione interessata non comunicano le informazioni entro il termine stabilito dalla Commissione, questa può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta allo **Stato membro e all'[...]autorità** di regolazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

4. Nella sua richiesta di informazioni, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta, **compresi i motivi giustificati che dimostrano come le informazioni richieste siano necessarie ai fini enunciati al paragrafo 1**, nonché le sanzioni previste dall'articolo 59, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.
5. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone fisiche autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali siano autorizzati a fornire le informazioni per conto del loro cliente, quest'ultimo conserva la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
6. Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Detta decisione precisa le informazioni richieste e fissa un termine adeguato entro cui devono essere fornite. Essa indica le sanzioni previste dall'articolo 59, paragrafo 2. Precisa anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione allo **Stato membro e all[...]'autorità** di regolazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.

Articolo 59

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del presente regolamento, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 52 a 56 e degli orientamenti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 58, paragrafo 4, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 58, paragrafo 6, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas naturale, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 27, **paragrafo 1**, degli articoli 28, 29 e 54, dell'articolo 72, paragrafi 7 e 9, e dell'articolo 73, paragrafo 1, della [rifusione della direttiva sul gas]. Nuove importanti infrastrutture del sistema dell'idrogeno, vale a dire interconnettori, terminali dell'idrogeno e impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga all'**applicazione degli [...]** articoli 31, 32, 33 e 62 della [rifusione della direttiva sul gas] e dell'articolo 15 del presente regolamento. Si applicano le seguenti condizioni:
 - a) l'investimento rafforza la concorrenza nella fornitura di gas o di idrogeno e la sicurezza dell'approvvigionamento;
 - b) l'investimento contribuisce alla decarbonizzazione;
 - c) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non avrebbe luogo se non fosse concessa una deroga;
 - d) l'infrastruttura è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi sarà costruita tale infrastruttura;

- e) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura; e
- f) la deroga non danneggia la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dagli investimenti, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas, l'efficace funzionamento dei sistemi regolamentati interessati, la decarbonizzazione o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

Tali condizioni [...] **sono** valutate tenendo conto del principio della solidarietà energetica. Le autorità nazionali **competenti** [...] **tengono** conto della situazione in altri Stati membri interessati e bilanciare i possibili effetti negativi con gli effetti positivi sul loro territorio.

- 2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
- 3. L'autorità di regolazione può decidere di accordare caso per caso la deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

Prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente di detto Stato membro consulta:

- a) le autorità di regolazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e
- b) le autorità pertinenti dei paesi terzi se l'infrastruttura di cui trattasi è collegata alla rete dell'Unione sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ha origine o fine in uno o più paesi terzi.

Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.

4. Quando l'infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, l'ACER può presentare un parere consultivo alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall'ultima di tali autorità di regolazione. Tale parere può essere utilizzato come base per la loro decisione.

Qualora tutte le autorità di regolazione interessate siano d'accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima delle autorità di regolazione, informano l'ACER di tale decisione. Se l'infrastruttura interessata è un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, prima dell'adozione della decisione sulla deroga l'autorità di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può consultare la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che il presente regolamento sia coerentemente applicato nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali di detto Stato membro. Se l'autorità del paese terzo consultata non risponde alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.

L'ACER esercita i compiti conferiti alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati dal presente articolo:

- a) qualora tutte le autorità di regolazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui l'ultima delle suddette autorità di regolazione ha ricevuto la richiesta di deroga; oppure
- b) dietro richiesta congiunta delle autorità di regolazione interessate.

Tutte le autorità di regolazione interessate possono, congiuntamente, chiedere una proroga del termine di cui al terzo comma, lettera a), di tre mesi al massimo.

- 5. Prima di adottare una decisione, l'ACER consulta le autorità di regolazione interessate e i richiedenti.
- 6. Una deroga può riguardare la totalità o una parte della capacità della nuova infrastruttura o dell'infrastruttura esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Nel decidere di concedere una deroga, occorre tenere conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni, occorre tenere conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere una deroga l'autorità di regolazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), [...]c) e [...]f), l'autorità di regolazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.

La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

7. Nell'analizzare se si prevede che una nuova infrastruttura importante rafforzi la sicurezza dell'approvvigionamento a norma del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente valuta in che misura si prevede che la nuova infrastruttura migliori il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti a norma del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, sia a livello regionale che nazionale.
8. Gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolazione o l'ACER, a seconda dei casi, trasmetta all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, un parere sulla domanda di deroga. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

9. Non appena riceve una domanda di deroga, l'autorità di regolazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L'autorità competente notifica immediatamente alla Commissione **la [...] decisione di deroga** nonché tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di valutare **la [...] decisione di deroga**. In particolare, le informazioni riguardano:
- a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità nazionale di regolazione, o lo Stato membro, **[...] ha concesso o rifiutato** la deroga, con un'indicazione del punto o dei punti pertinenti del paragrafo 1 su cui si fonda tale **[...] decisione**, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
 - b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno risultante dalla concessione della deroga;
 - c) la motivazione della durata della deroga e della quota della capacità totale dell'infrastruttura in questione per cui è concessa la deroga **[...]**;
 - d) nel caso in cui la deroga **[...]** si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolazione interessate;
 - e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione dell'approvvigionamento.
10. Entro 50 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento di una notifica ai sensi del paragrafo **[...]9**, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la **[...] decisione** di concedere una deroga. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori di 50 giorni lavorativi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolazione ovvero a meno che l'autorità di regolazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

L'autorità di regolazione ottempera alla decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento[...] della [...] decisione di deroga entro un mese dalla data di ricevimento e ne informa la Commissione.

La Commissione tutela la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Quando la Commissione approva una [...] decisione di deroga, questa perde effetto:

- a) due anni dopo la sua adozione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata;
- b) cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione decida che un eventuale ritardo sia imputabile a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria della deroga.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 63 al fine di **integrare il presente regolamento precisando** gli orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo.

Articolo 61

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal [nome del comitato] istituito dall'articolo 84 della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) **803 final**]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 62

Deroghe

Il presente regolamento non si applica ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 80 della [nuova direttiva sul gas].

Articolo 63

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli **13**, 16, 28, 53, 54, 56 e 60 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere [dalla data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui agli articoli **13**, 16, 28, 53, 54, 56 e 60 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **13**, 16, 28, 53, 54, 56 e 60 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63 bis

Riesame e relazioni

Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se necessario, di appropriate proposte legislative.

Articolo 64

Modifica della decisione (UE) 2017/684

Gli obblighi di notifica per gli accordi intergovernativi nel settore dell'energia relativi al gas di cui alla decisione (UE) 2017/684 sono intesi come comprendenti accordi intergovernativi relativi all'idrogeno, compresi i composti dell'idrogeno quali l'ammoniaca e i vettori di idrogeno organico liquido.

Articolo 65

Modifica del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, alla **Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno ("ENNOH")**, all'EU DSO, ai centri di coordinamento regionali, ai gestori del mercato elettrico designati, **e agli enti istituiti dai gestori dei sistemi di trasporto per il gas, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas o dell'idrogeno o dai gestori delle reti per l'idrogeno;**"

2) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, **i gestori delle reti dell'idrogeno**, i gestori del mercato elettrico designati e **gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas o dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno** forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.";

3) all'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, lettere a) e b), sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, [del regolamento sul gas], **in merito a quelli dell'ENNOH a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804]** nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 e **dell'articolo 37, paragrafo 4, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804].**";

"2. L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell'articolo 24 [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**], dell'ENNOH, in conformità dell'articolo 46 [della **proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804**] e dell'EU DSO in conformità dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 38 [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**];

"3. L'ACER può presentare un parere:

a) all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943, all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...]804], e all'ENNOH, a norma dell'articolo XX [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**] sui codici di rete;

b) all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) xxx] e all'ENNOH, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...]804] sul progetto di programma di lavoro annuale, sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 42, paragrafo 1, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) xxx], tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;"

4) all'articolo 4, i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte [...] dell'ENTSO per l'energia elettrica, **dell'ENTSO per il gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO** o dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 **o dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) [...]803].**

L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, **all'ENTSO per il gas, all'ENNOH**, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.";

"7. Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, **dell'ENTSO per il gas, dell'ENNOH**, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure che devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, **dall'ENTSO per il gas, dall'ENNOH**, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.";

"8. Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, **dell'ENTSO per il gas, dell'ENNOH**, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento, o se l'autorità di regolazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2019/944 o **dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera d), della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx]**, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, **l'ENTSO per il gas, l'ENNOH**, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.";

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli **53 e 54** [...] [della **proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...]804[...]**], nonché degli orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943 e **dell'articolo 56, paragrafo 5, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...] COM(2021) [...]804]**. In particolare, l'ACER:

- a) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o **dell'articolo 53, paragrafo 4, o dell'articolo 54, paragrafo 4, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...] COM(2021) [...]804[...]]**. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o **dell'articolo 53, paragrafo 7, o dell'articolo 54, paragrafo 7, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**;

[...]

b[...]rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 **o dell'articolo 53 paragrafo 11, o dell'articolo 54, paragrafo 11, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas, **dall'ENNOH** o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete. L'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 **o dell'articolo 53, paragrafo 11, o dell'articolo 54, paragrafo 11, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 **o dell'articolo 53, paragrafo 12, o dell'articolo 54, paragrafo 12, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**;

c[...]) presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 **o dell'articolo 24, paragrafo 1, o dell'articolo 46, paragrafo 2, della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH e l'EU DSO non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo **23, paragrafo 1, o dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), della [proposta di rifusione della direttiva sul gas [...] COM(2021) [...]804][...]** o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 **oppure dell'articolo 53, paragrafi da 3 a 12, o dell'articolo 54, paragrafi da 3 a 12, [della proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 **oppure dell'articolo 53, paragrafo 13, o dell'articolo 54, paragrafo 13, della [proposta di rifusione della direttiva sul gas [...]COM(2021) [...]804][...]**;

d[...]) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e **degli articoli 53 e 54 della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...] COM(2021) [...]804][...]** e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 e **dell'articolo 56 della [proposta di rifusione del regolamento sul gas [...]COM(2021) [...]804]** il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.";

6) all'articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944 e dell'**articolo 70, paragrafo 6, [della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) [...]803]**";

7) all'articolo 6 sono inseriti i seguenti paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies:

"9 bis. L'ACER formula raccomandazioni alle autorità di regolazione e ai gestori delle reti relative alle RAB (regulatory asset base, capitale netto investito a fini regolatori) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**].

9 ter. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell'articolo 19, paragrafo 8, [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**].

9 quater. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità dell'idrogeno a norma dell'articolo 39, paragrafo 8, [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**].

9 quinquies. L'ACER pubblica relazioni di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione a norma dell'allegato I, sezione 2.2.1, paragrafo 2, [della **proposta di rifusione** del regolamento sul gas **COM(2021) 804**].";

8) all'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i codici di rete e gli orientamenti **di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943** adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; [...]

"c) i codici di rete e gli orientamenti **di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943** adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011[...]; o";

9) all'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) gli orientamenti a norma dell'allegato I del [regolamento sul gas]; oppure

e) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 53 a 56 del [regolamento sul gas].";

10) all'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità, o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o **all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) [...]803];**"

11) all'articolo 6, paragrafo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o **all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) [...]803.**";

12) all'articolo 6, paragrafo 10, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti **di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943** adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.";

13) all'articolo 6, paragrafo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o nei casi di cui **all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) [...]803]**; e";

14) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o degli articoli 53 e 54 [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) xxx], nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 55 [della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) xxx], l'ACER consulta tempestivamente e in modo approfondito i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, **i gestori delle reti dell'idrogeno**, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione **e i gestori delle reti dell'idrogeno.**";

15) all'articolo 15, sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. L'ACER pubblica studi comparativi dell'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'UE conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, [della **proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804**];

"7. L'ACER presenta pareri fornendo un formato armonizzato per la pubblicazione di informazioni tecniche relative all'accesso alle reti dell'idrogeno conformemente all'allegato I del presente regolamento.";

16) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, monitora i mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare i prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, la conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla **[proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) 803]**, l'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, l'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, i progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, i potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, **inclusi l'impatto della miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale e gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di biometano**, le barriere normative per i nuovi operatori del mercato e gli attori più piccoli, incluse le comunità energetiche dei cittadini, gli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, le prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/941.";

17) all'articolo 15[...], **paragrafo 1**, è aggiunto il secondo comma seguente:

"L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, monitora i mercati dell'idrogeno, in particolare l'impatto della loro evoluzione sui clienti dell'idrogeno, l'accesso alla rete dell'idrogeno, incluso l'accesso alla rete dell'idrogeno prodotto da fonti di energia rinnovabili, i progressi compiuti per quanto riguarda gli interconnettori e i potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri.";

18) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità, [...] [...] **del gas naturale e dell'idrogeno.**"

Articolo 66

Modifica del regolamento (UE) n. 1227/2011

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è così modificato:

- a) all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 5, le espressioni "energia elettrica o gas naturale" e "elettricità o gas naturale" sono sostituite dall'espressione "**energia elettrica, idrogeno o gas naturale**" con le opportune modifiche grammaticali;
- b) all'articolo 6, paragrafo 2, l'espressione "mercati dell'elettricità e del gas" è sostituita dall'espressione "**mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale**".

Modifica del regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale e dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio ("gas"), permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas.";

- 2) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

"[...]32) "gas", il gas naturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx];

[...]

[...][...]33) "utente dello stoccaggio", il cliente o il cliente potenziale del gestore del sistema di stoccaggio.";

3) all'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

"I riferimenti al gas naturale si intendono fatti al gas ai sensi del punto [...]32.";

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 1° novembre 2017, l'ENTSOG procede a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'operatività dell'infrastruttura del gas. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione allo stoccaggio e al GNL. [...] Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dall'ENTSOG in cooperazione con il GCG. L'ENTSOG assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti."

5) al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) tenendo conto dei rischi correlati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella misura in cui possano comportare, tra l'altro, rischi di carenza di investimenti, un freno alla diversificazione, un cattivo uso delle infrastrutture esistenti, **incluso l'accumulo delle capacità di stoccaggio**, o una violazione del diritto dell'Unione;"

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

9) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano di azione preventivo e il piano di emergenza contengono un capitolo regionale, o vari capitoli regionali, qualora uno Stato membro sia membro di diversi gruppi di rischio come definiti nell'allegato I.

Detti capitoli regionali sono elaborati congiuntamente da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio prima di essere integrati nei rispettivi piani nazionali. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore in modo da far sì che i capitoli regionali migliorino collettivamente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e non diano luogo a contraddizioni, e in modo da superare gli ostacoli alla cooperazione.

Il capitolo o i capitoli regionali contengono misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, anche in relazione allo **stoccaggio** e al GNL, soggette ad accordo tra gli Stati membri di uno stesso o di diversi gruppi di rischio che attuano le misure e che sono interessati dalla misura sulla base della simulazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e della valutazione comune del rischio.";

[...]

[...]

11) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Misure relative alla cibersicurezza

1. Nell'elaborare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza, gli Stati membri prendono in considerazione le misure appropriate in materia di cibersicurezza.

2. La Commissione può adottare un atto delegato in conformità all'articolo 19 che stabilisca le norme specifiche per il settore del gas concernenti gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.

3. Per elaborare detto atto delegato, la Commissione collabora strettamente con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER"), l'**Agenzia dell'Unione europea per la cibernsicurezza** [...]("ENISA"), la Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas ("ENTSOG") e un numero limitato delle principali parti interessate coinvolte, nonché soggetti con competenze in materia di cibernsicurezza, nell'ambito del proprio mandato, quali i centri operativi per la cibernsicurezza **pertinenti per le entità regolamentate**, e i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), di cui all'**articolo 9 della direttiva (UE) 2022/xxx [...] misure per un livello comune elevato di cibernsicurezza nell'Unione.**";

12) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio[...] ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica, **di impedire l'accumulo di capacità**, di ridurre la domanda di gas, nonché alla possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas, le fonti di approvvigionamento di gas e l'utilizzo regionale delle capacità esistenti di stoccaggio e GNL, per preservare il più possibile l'approvvigionamento di gas a tutti i clienti;"

ii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas,[...]";

iii) è aggiunta la seguente lettera [...] D):

'[...] D) informazioni riguardanti le misure relative alla cibersicurezza, di cui all'articolo 8 bis.";

[...] [...]

[...]

14) l'articolo 13 è così modificato:

a) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Una misura di solidarietà è **una misura di ultima istanza** che si applica solo qualora lo Stato membro richiedente:

a) abbia dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'articolo 11;

b) non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

c) abbia esaurito tutte le misure di mercato ("misure volontarie"), tutte le misure non di mercato ("misure obbligatorie") e le altre misure previste dal suo piano di emergenza;

d) abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera b) del presente paragrafo e **dell'impegno esplicito** a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà, in conformità del paragrafo 8.

4. Gli Stati membri **che ricevono[...]** una richiesta di solidarietà presentano tali offerte sulla base di misure volontarie sul fronte della domanda per quanto e il più a lungo possibile prima di ricorrere a misure non di mercato.

Qualora le misure di mercato si rivelino insufficienti per lo Stato membro che presta solidarietà per far fronte alla carenza di approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, lo Stato membro che presta solidarietà può introdurre misure non di mercato al fine di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà a uno Stato membro richiedente, quest'ultimo, previa consultazione di tutti gli Stati membri a cui è stato richiesto di prestare solidarietà, cerca l'offerta più vantaggiosa sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. **Qualora le offerte basate sul mercato disponibili non fossero sufficienti a coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, allo Stato membro a cui è chiesto di prestare solidarietà è fatto obbligo di attivare misure non di mercato.**”;

b) al paragrafo 10 è aggiunto il comma seguente:

”Nel caso in cui sia adottata una misura di solidarietà in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'importo finale della compensazione che è stata versata allo Stato membro richiedente è soggetta al controllo ex-post dell'autorità di regolazione e/o dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro che presta solidarietà, entro tre mesi dalla revoca dell'emergenza. Lo Stato membro richiedente viene consultato e formula un parere sulla conclusione del controllo ex-post. Previa consultazione dello Stato membro richiedente, l'autorità che esercita il controllo ex-post può richiedere una rettifica dell'importo della compensazione, tenendo conto del parere dello Stato membro richiedente. Le conclusioni di detto controllo ex-post sono trasmesse alla Commissione europea, che le prenderà in considerazione nella propria relazione sull'emergenza a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.”;

c) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14. L'applicabilità del presente articolo resta impregiudicata qualora gli Stati membri non siano in grado di concordare o mettere a punto le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie. In tal caso, qualora sia necessaria **una misura di solidarietà per garantire la fornitura di gas a clienti protetti nel quadro della solidarietà, le modalità di cui al [...] allegato IX si applicano automaticamente alla richiesta e alla fornitura del gas opportuno.**";

15) all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Dopo un'emergenza l'autorità competente di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla revoca dell'emergenza, una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, anche con la valutazione dell'impatto economico dell'emergenza, dell'impatto sul comparto dell'energia elettrica e dell'assistenza prestata o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. **Ove opportuno, la valutazione comprende una descrizione dettagliata delle circostanze che hanno portato all'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 13 e delle condizioni a cui è stata ricevuta la fornitura di gas mancante, inclusi il prezzo e la compensazione finanziaria corrisposti e, se del caso, le motivazioni per cui non sono state accettate le offerte di solidarietà e/o non è stato fornito il gas.** La suddetta valutazione è messa a disposizione del GCG e si riflette negli aggiornamenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.";

15 bis) all'articolo 17 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. La relazione da presentare entro il 28 febbraio 2025 comprende anche una valutazione generale dell'applicazione degli articoli da 6 bis a 6 quinquies, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera g), dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 17 bis, dell'articolo 18 bis, dell'articolo 20, paragrafo 4, e degli allegati I bis e I ter del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.";

16) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, e **all'articolo 8 bis, paragrafo 2 (cibersicurezza)**, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [...] **[data di adozione delle modifiche]**.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, e **all'articolo 8 bis, paragrafo 2 (cibersicurezza)**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 8, paragrafo 5, e **dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 (cibersicurezza)**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.";

[...]

17) l'allegato VI è così modificato:

a) alla sezione 5, lettera a), secondo comma, dopo il secondo trattino "le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento," è aggiunto il trattino seguente:

" - le misure intese a evitare l'accumulo di capacità,";

b) alla sezione 11.3, lettera a), secondo comma, dopo il secondo trattino "le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento," è aggiunto il trattino seguente:

" - le misure intese a evitare l'accumulo di capacità,";

18) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 68

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 69

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 2023].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI RELATIVI A

1. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SULLA METODOLOGIA UTILIZZATA PER DETERMINARE I RICAVI REGOLAMENTATI DEL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto pubblica le seguenti informazioni prima del periodo tariffario, secondo quanto deciso dall'autorità di regolazione.

Tali informazioni sono fornite separatamente per le attività di trasporto qualora il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o un soggetto commerciale più grande.

1. Il soggetto responsabile del calcolo, della definizione e dell'approvazione delle diverse componenti della metodologia.
2. Una descrizione della metodologia che tratti almeno:
 - a) la metodologia complessiva, ad esempio: regime che fissa un massimale ai ricavi (revenue cap), regime ibrido, metodo del costo maggiorato (cost-plus) o regime basato sull'analisi comparativa delle tariffe;

- b) la metodologia per stabilire la RAB (regulatory asset base), tra cui:
 - i) la metodologia per determinare il valore iniziale (di apertura) degli attivi applicato all'inizio della regolazione e al momento di incorporare nuovi attivi nella RAB;
 - ii) la metodologia per rivalutare gli attivi;
 - iii) spiegazioni circa l'evoluzione del valore degli attivi;
 - iv) il trattamento degli attivi dismessi;
 - v) il metodo di ammortamento applicato alla RAB, comprese eventuali modifiche apportate ai valori;
- c) la metodologia per stabilire il costo del capitale;
- d) la metodologia per determinare le spese totali (TOTEX) o, se del caso, le spese operative (OPEX) e le spese in conto capitale (CAPEX);
- e) la metodologia per determinare l'efficienza del costo, se del caso;
- f) la metodologia applicata per stabilire l'inflazione;
- g) la metodologia per determinare premi e incentivi, se del caso;
- h) i costi non controllabili;
- i) i servizi prestati all'interno della holding, se del caso.

3. I valori dei parametri utilizzati nella metodologia:
- a) i valori dettagliati dei parametri che fanno parte del costo del capitale proprio e del costo del debito o del costo medio ponderato del capitale, espressi in percentuale;
 - b) i periodi di ammortamento in anni applicabili separatamente a condotte e compressori;
 - c) le variazioni del periodo di ammortamento o dell'accelerazione dell'ammortamento applicato agli attivi;
 - d) gli obiettivi di efficienza in percentuale;
 - e) gli indici di inflazione;
 - f) premi e incentivi.
4. I valori dei costi e delle spese utilizzati per fissare i ricavi consentiti o previsti in valuta locale e in euro dei seguenti elementi:
- a) la RAB per tipo di attività, dettagliata per anno fino al suo ammortamento completo, inclusi;
 - b) gli investimenti aggiunti alla RAB, per tipo di attività;
 - c) l'ammortamento per tipo di attivo fino all'ammortamento completo degli attivi;
 - d) il costo del capitale, compreso il costo del capitale proprio e il costo del debito;
 - e) le spese operative;
 - f) premi e incentivi specificati separatamente per voce.

5. Indicatori finanziari da fornire per il gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o di una società più grande, tali valori sono forniti separatamente per il gestore del sistema di trasporto e includono:
- a) utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA, *earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation*);
 - b) utili al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT, *earnings before interest and taxes*);
 - c) rendimento delle attività totali I (ROA, *return on assets*) = EBITDA/RAB;
 - d) rendimento delle attività totali II (ROA, *return on assets*) = EBIT/RAB;
 - e) rendimento del capitale proprio (ROE, *return on equity*) = [...] **utile/capitale proprio**;
 - aa) rendimento sul capitale investito (ROCE, *return on capital employed*);
 - bb) coefficiente di leva finanziaria;
 - cc) debito netto/(debito netto + capitale proprio);
 - dd) debito netto/EBITDA.

L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto fornisce un modello tariffario semplificato che include i valori e i parametri disaggregati della metodologia e consente di riprodurre il calcolo dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto.

6. I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2. PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

2.1. Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.
2. Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.
3. Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.
4. Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.
5. Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione [...] rispecchiano il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

6. Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolazione.

2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

2.2.1. Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati membri o all'interno dello stesso Stato membro nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di prenotazione da parte degli utenti. Esse si applicano anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi terzi, in base alla decisione dell'autorità di regolazione nazionale competente. I punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio non sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 2.2.
2. In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma della sezione 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolazione nazionali, l'ACER pubblica una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.

La relazione di monitoraggio è pubblicata ogni due anni. Sulla base di una richiesta motivata della Commissione, l'ACER pubblica una relazione supplementare massimo una volta all'anno.

3. L'eventuale capacità supplementare disponibile tramite l'applicazione di una delle due procedure di gestione della congestione di cui ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 è offerta da uno o più gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura di assegnazione regolare.

3.

2.2.2. Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto

1. I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione nazionale, attuano un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto basato su incentivi al fine di fornire capacità supplementare su base continua. Prima dell'attuazione, l'autorità di regolazione nazionale consulta le autorità omologhe negli Stati membri confinanti e ne tiene in considerazione il parere. Per capacità supplementare si intende la capacità continua offerta oltre alla capacità tecnica di un punto di interconnessione calcolata in base all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei sistemi di trasporto a mettere a disposizione capacità supplementare, tenendo conto delle condizioni tecniche, come il potere calorifico, la temperatura, il consumo atteso del sistema di entrate-uscite e la capacità delle reti adiacenti. I gestori dei sistemi di trasporto adottano un approccio dinamico quando ricalcolano la capacità tecnica o supplementare del sistema di entrate-uscite.

3. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione che riflette i rischi cui si espongono i gestori dei sistemi di trasporto nell'offrire capacità supplementare. Il sistema prevede che gli introiti risultanti dalla vendita di capacità supplementare e le spese derivanti dal sistema di riacquisto o dalle misure previste al paragrafo 6 siano condivisi tra i gestori dei sistemi di trasporto e gli utenti della rete. Le autorità di regolazione nazionali decidono la ripartizione di introiti e costi tra il gestore del sistema di trasporto e l'utente della rete.
4. Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la capacità tecnica, in particolare la capacità restituita e, se del caso, la capacità derivante dall'applicazione di meccanismi "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" e meccanismi "use-it-or-lose-it" a lungo termine, si ritengono assegnate prima della capacità supplementare.
5. Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in considerazione gli scenari statistici per la capacità fisica che si presume essere inutilizzata in un dato momento in un determinato punto di interconnessione. Esso tiene inoltre conto di un profilo di rischio correlato alla fornitura di capacità supplementare che non comporti un obbligo di riacquisto eccessivo. Nel quadro del sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto si stimano inoltre la probabilità di ricorso al riacquisto di capacità sul mercato e i relativi costi e se ne tiene conto nella determinazione della capacità supplementare da mettere a disposizione.
6. Se necessario per mantenere l'integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto applicano una procedura di riacquisto basata sul mercato in cui gli utenti della rete possono offrire capacità. Gli utenti della rete sono informati sulla procedura di riacquisto applicabile. Il ricorso a una procedura di riacquisto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
7. Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se adottando misure alternative di natura tecnica o commerciale sarebbe possibile mantenere l'integrità del sistema in maniera più efficiente sotto il profilo dei costi.

8. Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di trasporto fornisce tutti i dati pertinenti, le stime e i modelli all'autorità di regolazione nazionale, in modo da consentire a quest'ultima di valutare il sistema. Il gestore del sistema di trasporto riferisce periodicamente all'autorità di regolazione nazionale sul funzionamento del sistema e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tutti i dati del caso. L'autorità di regolazione nazionale può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo sistema.

2.2.3. *Meccanismo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead"*

1. Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolazione nazionali possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di applicare almeno i principi di cui al paragrafo 3 per ciascun utente della rete nei punti di interconnessione se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'ACER conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che nei punti di interconnessione la domanda era superiore all'offerta, al prezzo di riserva nel caso di aste, nel corso delle procedure per l'assegnazione di capacità nell'anno cui si riferisce la relazione di monitoraggio per prodotti da utilizzare nell'anno in questione o in uno dei due anni successivi,
- a) per almeno tre prodotti di capacità continua con una durata di un mese;
 - b) per almeno due prodotti di capacità continua con una durata di un trimestre; o
 - c) per almeno un prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un anno; o
 - d) se per almeno sei mesi non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese.

2. Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio è dimostrato che una situazione di cui al paragrafo 1, probabilmente non si riprodurrà nei tre anni seguenti, ad esempio in ragione della capacità resa disponibile in seguito all'espansione fisica della rete o alla scadenza di contratti di lunga durata, l'autorità di regolazione nazionale competente può decidere di porre fine al meccanismo continuo "*use-it-or-lose-it*" su base "*day-ahead*".
3. Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo del 10 % della capacità contrattuale dall'utente della rete nel punto di interconnessione. Tuttavia, se la nomination è superiore all'80 % della capacità contrattuale, la metà del volume non designato può essere rivista verso l'alto. Se la nomination non è superiore al 20 % della capacità contrattuale, la metà del volume designato può essere rivista verso il basso. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
4. Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua contrattuale.
5. Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese da loro controllate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che nell'anno precedente detenevano meno del 10 % della capacità tecnica media nel punto di interconnessione.
6. Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo "*use-it-or-lose-it*" su base "*day-ahead*" conformemente al paragrafo 3, l'autorità di regolazione nazionale effettua una valutazione della relazione con il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto di cui al punto 2.2.2, cui può seguire la decisione dell'autorità di regolazione nazionale di non applicare le disposizioni del punto 2.2.2 in tali punti di interconnessione. Una tale decisione è notificata senza indugio all'ACER e alla Commissione.

7. Un'autorità di regolazione nazionale può decidere di applicare un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" a norma del paragrafo 3 in un punto di interconnessione. Prima di adottare la decisione, l'autorità di regolazione nazionale si consulta con le autorità omologhe degli Stati membri confinanti. La decisione dell'autorità di regolazione nazionale tiene in considerazione i pareri delle autorità omologhe dei paesi confinanti.

2.2.4. *Restituzione di capacità contrattuale*

I gestori dei sistemi di trasporto accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all'utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l'intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza indugio l'utente della rete di qualsiasi riassegnazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare in casi in cui sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all'approvazione dell'autorità di regolazione nazionale.

2.2.5. *Meccanismo "use-it-or-lose-it" a lungo termine*

1. Le autorità di regolazione nazionali impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare parzialmente o in toto la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest'ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove altri utenti della rete richiedano capacità continua. In particolare, la capacità contrattuale si ritiene sistematicamente sottoutilizzata se

- a) l'utente della rete utilizza annualmente, in media, meno dell'80 % della sua capacità contrattuale dal 1° aprile al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 marzo, a fronte di un contratto con durata effettiva superiore a un anno senza un'adeguata giustificazione;
o
 - b) l'utente della rete ricorre sistematicamente a una re-nomination relativa a una percentuale prossima al 100 % della sua capacità contrattuale e la rivede verso il basso al fine di aggirare le regole stabilite al punto 2.2.3, paragrafo 3.
2. L'applicazione di un meccanismo continuo "*use-it-or-lose-it*" su base "*day-ahead*" non giustifica la mancata applicazione del paragrafo 1.
3. In seguito al ritiro l'utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità contrattuale per un dato periodo di tempo o per la restante durata contrattuale effettiva. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto.
4. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolazione nazionali tutte le informazioni necessarie per monitorare in quale misura è utilizzata la capacità disciplinata da un contratto dalla durata effettiva superiore a un anno o di trimestri ricorrenti che si estendono per un periodo di almeno due anni.

3. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA DEL GAS NATURALE, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI NONCHÉ RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

3.1. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

3.1.1. Forma della pubblicazione

1. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.3, paragrafi da 1 a 5, con le seguenti modalità:
 - a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;
 - b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;
 - c) in un modello di facile utilizzo;
 - d) in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;
 - e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolazione nazionali in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative;

- f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m³ (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;
- g) nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese;
- h) tutti i dati sono resi disponibili su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENTSOG in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

2. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.3, paragrafi da 1 a 5, non appena questi siano a loro disposizione.

3.1.2. *Contenuto della pubblicazione*

- 1. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:
 - a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
 - b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;
 - c) il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:

- i) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;
 - ii) se opportuno per l'accesso al sistema, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2 del presente allegato, compresi almeno il potere calorifico superiore, l'indice Wobbe e il tenore di ossigeno e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;
 - iii) se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;
 - iv) la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o "primo arrivato ultimo interrotto");
- d) le procedure armonizzate applicate per l'utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;
 - e) le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;
 - f) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;
 - g) le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;
 - h) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;

- i) una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;
- j) le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;
- k) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;
- l) le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all'interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;
- m) una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.

3.2. Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

1. I punti pertinenti includono almeno:

- a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'UE;
- b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;
- c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);
- d) tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 30, della [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx].

2. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono considerate come un unico punto pertinente.

3. Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in questi punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per questi punti, dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L'autorità nazionale di regolazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 del presente allegato per alcuni o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate come un unico punto pertinente.

3.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate alle lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Le informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero. Il gestore del sistema pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in "tempo quasi reale"):

- a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;
- b) la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;
- c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;
- d) la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;
- e) i flussi fisici effettivi;
- f) l'interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;
- g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione). Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;
- h) richieste legalmente ammissibili non accolte, relative a prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese, incluso il numero e il volume di tali richieste non accolte;
- i) nel caso di aste, indicazioni su dove e quando prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese sono stati liquidati a prezzi superiori al prezzo di riserva;
- j) indicazioni su dove e quando non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese nel quadro della procedura di assegnazione regolare;
- k) capacità totale messa a disposizione mediante l'applicazione delle procedure di gestione delle congestioni stabilite ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 per ciascuna procedura di gestione delle congestioni applicata.

2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.
3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere da a) a g), relative all'ultimo quinquennio.
4. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore, dell'indice Wobbe, del tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, del tenore di metano e del tenore di ossigeno per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.
5. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.

3.4. Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione

1. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l'aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, (cioè vendite da un utente della rete a un altro utente della rete) nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:

- a) il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;
- b) il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;
- c) la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;
- d) il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;
- e) il numero complessivo di scambi/trasferimenti;
- f) qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.

Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

2. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni (ad esempio trasferimenti e cessioni) concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:

- a) una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;
- b) i termini concernenti l'attuazione/l'accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario. In caso di ritardi, occorre pubblicare i motivi;
- c) la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4, paragrafo 1, del nome del venditore e dell'acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4, paragrafo 1.

Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

3. Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno ("*day-ahead*") relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni *ex post* sull'utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.
5. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all'inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. Le previsioni per la fine del giorno gas vengono aggiornate di ora in ora. Se gli oneri di sbilancio sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all'inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.

6. I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.
7. I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque (5) anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l'accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno cinque anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafi 4 e 5, e le mettono a disposizione dell'autorità di regolazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.
8. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

4. FORMATO E CONTENUTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE SULL'ACCESSO ALLA RETE DA PARTE DEI GESTORI DELLE RETI DELL'IDROGENO E DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO

4.1. Formato della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

1. I gestori della rete dell'idrogeno forniscono tutte le informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete e precisate ai punti 4.2 e 4.3 con le seguenti modalità:

- a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore della rete dell'idrogeno;
- b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;
- c) in un modello di facile utilizzo;
- d) in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;
- e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori delle reti dell'idrogeno e le autorità di regolazione in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative;
- f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh per il contenuto energetico e il m³ per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;

- g) nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese;
- h) tutti i dati sono resi disponibili dal [1° ottobre 2025] su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENNOH in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

2. I gestori delle reti dell'idrogeno forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, non appena questi siano a loro disposizione.

4.2. Contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

1. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

- a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
- b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;
- c) i codici di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:
 - 1) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;
 - 2) se opportuno per l'accesso alla rete, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità dell'idrogeno per tutti i punti pertinenti e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora l'idrogeno non rispetti tali indicazioni;
 - 3) se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;

- d) le procedure armonizzate applicate per l'utilizzo delle reti dell'idrogeno, inclusa la definizione dei principali termini;
- e) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;
- f) una descrizione dettagliata del sistema del gestore della rete dell'idrogeno e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 2, nonché i nomi dei gestori delle reti o degli impianti interconnessi;
- g) le regole applicabili alla connessione alla rete gestita dal gestore della rete dell'idrogeno;
- h) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore della rete dell'idrogeno, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore della rete dell'idrogeno;
- i) le procedure concordate dai gestori delle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete alla rete dell'idrogeno in questione, relative all'interoperabilità della rete.

2. I punti pertinenti includono almeno:
- a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete dell'idrogeno gestita da un gestore della rete dell'idrogeno, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'UE;
 - b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno;
 - c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore della rete dell'idrogeno con terminali GNL, terminali dell'idrogeno, hub fisici del gas nonché impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);
 - d) tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di una rete dell'idrogeno all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari.
3. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a), della presente sezione sono pubblicate in formato aggregato e considerate come un unico punto pertinente.

4.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario

1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano le informazioni di cui alle lettere da a) a g) per tutti i servizi sotto forma di dati numerici, per periodi orari o giornalieri. Il gestore della rete dell'idrogeno pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in "tempo quasi reale"):

- a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;
 - b) la capacità contrattuale totale in entrambe le direzioni;
 - c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;
 - d) la capacità disponibile in entrambe le direzioni;
 - e) i flussi fisici effettivi;
 - f) l'interruzione programmata ed effettiva della capacità;
 - g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi. Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;
2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.
3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 1, lettere da a) a f), della presente sezione relative all'ultimo quinquennio.
4. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano quotidianamente i valori misurati della purezza dell'idrogeno e degli inquinanti per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi entro tre giorni. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.
5. Le modalità di attuazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3, ad esempio dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli relativi al calendario della pubblicazione, sono specificate in un codice di rete stabilito sulla base dell'articolo 52 del presente regolamento.

ALLEGATO II

**MODALITÀ TECNICHE, GIURIDICHE E FINANZIARIE AUTOMATICHE CONCORDATE A NORMA
DELL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 14, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1938**

Il presente allegato contiene la procedura — sotto forma di modelli obbligatori — per l'attuazione di una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 da seguire nel caso in cui lo Stato membro che richiede l'applicazione della misura di solidarietà ("Stato membro richiedente") e lo Stato membro obbligato a prestare solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, ("Stato membro prestatore") non abbiano concordato o ultimato le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui all'articolo 13, paragrafo 10.

Qualora vi siano più Stati membri prestatori e siano in vigore accordi bilaterali di solidarietà con uno o più di essi, tali accordi [...] prevalgono tra gli Stati membri che hanno concluso accordi bilaterali. Le modalità automatiche saranno applicabili solo con gli altri Stati membri prestatori.

La comunicazione tra Stati membri richiedenti e prestatori avviene principalmente per posta elettronica; se ciò non fosse possibile, per telefono o con qualsiasi altro mezzo disponibile, da specificare nella richiesta di solidarietà e [...] da confermare nell'avviso di ricevimento della richiesta.

I seguenti modelli, compilati, sono inviati per posta elettronica alle controparti competenti in altri Stati membri (destinatario principale, per azione), nonché al punto di contatto della Commissione per la gestione delle crisi del gas (in copia, per informazione).

1. Richiesta di solidarietà (da compilare in inglese)

Istruzioni:

Da inviare al più tardi 20 ore prima dell'inizio del giorno di consegna (*salvo in casi di forza maggiore*).

Qualora vi siano più Stati membri prestatori, la richiesta di solidarietà è inviata simultaneamente a tutti, preferibilmente utilizzando lo stesso messaggio di posta elettronica.

Le misure di solidarietà devono essere richieste per il giorno gas successivo, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (UE) n. 984/2013. Se necessario, la richiesta sarà ripetuta per ulteriori giorni gas.

Data: _____

Ora: _____

1. A nome di (*Stato membro richiedente*), chiedo a (*Stato membro prestatore*) l'attuazione di misure di solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 (*cancellare quest'ultimo se non pertinente*). Confermo che le prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono soddisfatte.

2. Breve descrizione delle misure attuate da (*Stato membro richiedente*) (come previsto all'articolo 13, ([...]) **paragrafo 3**, lettera c)):

3. (*Stato membro richiedente*) si impegna a versare tempestivamente un'equa compensazione per le misure di solidarietà a (*Stato membro prestatore*) a norma dell'articolo 13, paragrafo 8. La compensazione sarà versata in EUR entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

4. Autorità competente dello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Indirizzo e-mail: _____

Telefono: + _____ Telefono di riserva: _____

Messaggistica istantanea alternativa: + _____

5. Autorità competente dello Stato membro prestatore (da confermare nell'avviso di ricevimento):

Referente: _____

Indirizzo e-mail: _____

Telefono: + _____ Telefono di riserva: _____

Messaggistica istantanea alternativa: + _____

3. Gestore del sistema di trasporto responsabile nello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

4. Responsabile dell'area di mercato nello Stato membro richiedente (se del caso):

Referente: _____

Telefono: + _____

6. In caso di misure di solidarietà volontarie (basate sul mercato), sono conclusi contratti di fornitura di gas con i partecipanti al mercato nello Stato membro prestatore

dallo Stato membro richiedente; o

da un agente che agisce per conto dello Stato membro richiedente (sotto garanzia dello Stato).

Nome: _____.

Referente: _____.

Telefono: + _____.

7. Dettagli tecnici della richiesta

a) Volume di gas necessario (totale):

_____ kWh,

di cui:

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh;

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh.

b) Punti di consegna (interconnettori):

_____;

_____;

_____;

_____.

Vi sono limiti per quanto riguarda i punti di consegna:

No

Sì

In caso affermativo, indicare i punti di consegna esatti e i volumi di gas necessari:

Punto di consegna:

Volume di gas:

_____	_____ kWh

Firma: _____

2. Avviso di ricevimento/richiesta di informazioni supplementari *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

Da inviare entro 30 **minuti** [...] dal ricevimento della richiesta.

All'attenzione di *(autorità competente dello Stato membro richiedente)*:

A nome di *(Stato membro prestatore)*, confermo il ricevimento della richiesta di misure di solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 *(cancellare quest'ultimo se non pertinente)*.

Confermo/correggo i recapiti da utilizzare per le prossime fasi:

Referente: _____

Indirizzo e-mail: _____

Telefono: + _____ Telefono di riserva: _____

Messaggistica istantanea alternativa: + _____

(Se la richiesta è incompleta/contiene errori od omissioni) In seguito alla verifica della richiesta, sembra che sia incompleta/contenga i seguenti errori/manchino le seguenti informazioni:

.....
.....

Si prega di inviarci una richiesta modificata, con i dati mancanti/corretti entro 30 **minuti** [...], se possibile.

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

3. Offerta di solidarietà (da compilare in inglese)

Istruzioni:

- 1) Da inviare al più tardi 11 ore prima dell'inizio del giorno di consegna (*salvo in casi di forza maggiore*).
- 2) L'offerta di solidarietà comprende principalmente offerte di gas basate su misure volontarie ("offerte primarie"). Inoltre, qualora le offerte primarie non fossero sufficienti a coprire i volumi indicati nella richiesta di solidarietà, l'offerta di solidarietà include ulteriori offerte di gas ("offerte secondarie"), basate su misure obbligatorie. Se le offerte primarie di altri Stati membri prestatori (se del caso) non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di solidarietà, (*l'autorità competente dello Stato membro prestatore*) è pronta ad attivare misure non di mercato e a fornire i volumi mancanti.
- 3) La compensazione di cui all'articolo 13, paragrafo 8, per il gas nell'ambito di misure di solidarietà sulla base di misure volontarie comprende il prezzo del gas (risultante da clausole contrattuali, gare d'appalto o altri meccanismi di mercato applicati) e i costi di trasporto fino al punto di consegna. Tale compensazione è versata direttamente dallo Stato membro richiedente al fornitore o ai fornitori di gas della parte prestatrice.
- 4) La compensazione (da corrispondere allo Stato membro prestatore) a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, per la fornitura di gas nell'ambito di misure di solidarietà sulla base di misure obbligatorie comprende:
 - a) il prezzo del gas, che corrisponde all'ultimo prezzo disponibile sul mercato a pronti, per la qualità di gas pertinente, nel mercato dello Stato membro prestatore alla data di attuazione della misura di solidarietà; in caso di più mercati nel territorio dello Stato membro prestatore, corrisponde alla media aritmetica degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti di tutte le borse; in assenza di una borsa nel territorio dello Stato membro prestatore, corrisponde alla media aritmetica degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti di tutte le borse nel territorio dell'Unione;
 - b) eventuali compensazioni che lo Stato membro prestatore deve versare ai terzi interessati sulla base delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari a seguito dall'applicazione della misura obbligatoria, comprese, se del caso, le relative spese procedurali giudiziarie e non giudiziarie, e
 - c) le spese di trasporto fino al punto di consegna.
- 4) Lo Stato membro prestatore si assume il rischio del trasporto fino al punto di consegna.
- 5) Lo Stato membro richiedente garantisce che i volumi di gas forniti ai punti di consegna concordati siano detratti. La compensazione per le misure di solidarietà sarà dovuta indipendentemente dall'effettiva detrazione dei volumi di gas forniti in conformità del contratto.

Data

Ora

All'attenzione di (*autorità competente dello Stato membro richiedente*).

1. A seguito della richiesta di solidarietà, misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 2, *(cancellare quest'ultimo se non pertinente)* ricevuta il *(data)* alle *(ora)*, *(l'autorità competente dello Stato membro prestatore)* trasmette la seguente offerta/le seguenti offerte:

2. Informazioni sul fornitore del gas

fornitore di gas/partecipante al mercato che firma il contratto *(per le misure volontarie/se pertinente)*

Referente: _____

Telefono: + _____

b. Autorità competente contraente

Referente: _____

Telefono: + _____

c. Gestore del sistema di trasporto responsabile:

Referente: _____

Telefono: + _____

d. Responsabile dell'area di mercato (se del caso):

Referente: _____

Telefono: + _____

3. **Offerte primarie — basate su misure volontarie ("di mercato")**

a. Volume di gas (totale):

_____ kWh, di cui

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh,

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh.

b. Periodo di fornitura:

c. Capacità massima di trasporto:

_____ kWh/h, di cui

capacità continua: _____ kWh/h;

capacità interrompibile: _____ kWh/h.

d. Punti di consegna (interconnettori):

Punto di consegna	Capacità di trasporto continua	Capacità di trasporto interrompibile
-------------------	--------------------------------	--------------------------------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

e. Riferimento alla piattaforma di prenotazione della capacità:

f. Compensazione stimata per la misura volontaria:

prezzo del gas: _____EUR;

altri costi: _____EUR (precisare)

g. Estremi di pagamento:

Destinatario: _____

Estremi bancari: _____

4. Offerte secondarie — basate su misure obbligatorie ("non di mercato")

a. Volume di gas (totale):

_____ kWh, di cui

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh,

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh.

b. Periodo di fornitura:

c. Capacità massima di trasporto:

_____ kWh/h, di cui

capacità continua: _____ kWh/h;

capacità interrompibile: _____ kWh/h.

d. Punti di consegna (interconnettori):

Punto di consegna interrompibile	Capacità di trasporto continua	Capacità di trasporto interrompibile
_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h

e. Riferimento alla piattaforma di prenotazione della capacità:

f. Costi probabili delle misure obbligatorie:

prezzo stimato del gas per kWh: _____ EUR;

probabili costi di trasporto: _____ EUR;

importo stimato dei pagamenti di compensazione ai settori dell'economia dello Stato membro
prestatore interessati da riduzioni della fornitura:

_____ EUR.

g. Estremi di pagamento:

Destinatario: _____

Estremi bancari: _____

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

4. Avviso di ricevimento dell'offerta di solidarietà *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

Da inviare entro 30 **minuti**[...] dal ricevimento dell'offerta di solidarietà.

All'attenzione di *(autorità competente dello Stato membro prestatore)*.

A nome di *(Stato membro richiedente)*, confermo il ricevimento dell'offerta di solidarietà il
(data) ..., alle ... (ora).

(Autorità competente della parte richiedente)

Referente:

Telefono: +

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

5. Accettazione/rifiuto di offerte di solidarietà basate su misure volontarie (da compilare in inglese)

Istruzioni:

- 1) Da inviare entro due ore dal ricevimento dell'offerta.
- 2) Se l'offerta è accettata integralmente, l'accettazione riproduce le condizioni esatte dell'offerta ricevute dallo Stato membro prestatore. L'accettazione parziale dell'offerta può riguardare solo i volumi da fornire.

Data Ora

1. A nome di (*Stato membro richiedente*), rifiuto/acetto (*in toto/in parte*) l'offerta presentata da (*Stato membro prestatore*) il (*data*) alle (*ora*) in attuazione delle misure di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 (*cancellare quest'ultimo se non pertinente*).

2. Autorità competente dello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

3. Gestore del sistema di trasporto responsabile nello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

4. Responsabile dell'area di mercato nello Stato membro richiedente (se del caso):

Referente: _____

Telefono: + _____

5. Offerta/offerte primarie accettate, basata su misure volontarie (*riprodurre i termini esatti dell'"offerta o delle offerte primarie" accettate*):

.....

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

6. **Accettazione di offerte di solidarietà basate su misure obbligatorie** (*da compilare in inglese*)

Istruzioni:

- 1) Da inviare entro tre ore dal ricevimento dell'offerta di solidarietà.
- 2) Se l'offerta è accettata integralmente, l'accettazione riproduce le condizioni esatte dell'offerta ricevute dallo Stato membro prestatore. L'accettazione parziale dell'offerta può riguardare solo i volumi da fornire per punto di consegna.
- 3) L'accettazione delle offerte basate su misure obbligatorie comprende: a) breve descrizione delle offerte basate su misure volontarie ricevute da altri Stati membri prestatori; b) se del caso, i motivi per cui tali offerte non sono state accettate (NB: i motivi possono non riguardare il prezzo); c) breve descrizione delle offerte basate su misure obbligatorie ricevute da altri Stati membri prestatori; d) l'indicazione se anche tali offerte sono state accettate e, in caso negativo, i motivi del rifiuto.
- 4) La Commissione può convocare una chiamata di coordinamento cui partecipino lo Stato membro richiedente e tutti gli Stati membri prestatori; Essa la convoca su richiesta di uno Stato membro. La telefonata si svolge entro 30 **minuti**[...] dal ricevimento dell'accettazione delle offerte di solidarietà basate su misure obbligatorie (se su iniziativa della Commissione) o dal ricevimento della richiesta di una chiamata di coordinamento da parte di uno Stato membro.

Data Ora

1. A nome di (*Stato membro richiedente*), rifiuto/accetto (*in toto/in parte*) l'offerta presentata da (*Stato membro prestatore*) il (*data*) alle (*ora*) in attuazione delle misure di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 (*cancellare quest'ultimo se non pertinente*).

2. Autorità competente dello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

3. Gestore del sistema di trasporto responsabile nello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

4. Responsabile dell'area di mercato nello Stato membro richiedente (se del caso):

Referente: _____

Telefono: + _____

5. Offerta secondaria accettata, basata su misure obbligatorie (*riprodurre la formulazione esatta dell'"offerta secondaria" ricevuta dallo Stato membro prestatore*).

.....

6. Informazioni supplementari sull'accettazione di offerte secondarie:

a) breve descrizione delle offerte basate su misure volontarie ricevute da altri Stati membri prestatori:

.....

b) tali offerte sono state accettate? In caso negativo, indicare i motivi:

.....

c) breve descrizione delle offerte basate su misure obbligatorie ricevute da altri Stati membri prestatori:

.....

a) tali offerte sono state accettate? In caso negativo, indicare i motivi:

.....

Fatto il (data) alle (ora)

Firma

ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(*GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36*).

Decisione della Commissione 2010/685/UE
(*GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 67*).

Decisione della Commissione 2012/490/UE
(*GUL 231 del 28.8.2012, pag. 16*).

Regolamento (CE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (solo l'articolo 22)
(*GUL 115 del 25.4.2013, pag. 39*)

Decisione (UE) 2015/715 della Commissione
(*GUL 114 del 5.5.2015, pag. 9*)

Regolamento (CE) n. 2018/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (solo l'articolo 50)
(*GUL 328 del 21.12.2009, pag. 1*)

ALLEGATO IV**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (UE) n. 715/2009	Il presente regolamento
Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)	Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)
Articolo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b)	-
Articolo 1, lettera c)	Articolo 1, lettera b)
Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma
Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)	Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1	Articolo 2, paragrafo 1, punto 2
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2	Articolo 2, paragrafo 1, punto 3
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3	Articolo 2, paragrafo 1, punto 4
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4	Articolo 2, paragrafo 1, punto 5
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5	Articolo 2, paragrafo 1, punto 6
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6	Articolo 2, paragrafo 1, punto 7
Articolo 2, paragrafo 1, punto 7	Articolo 2, paragrafo 1, punto 8
Articolo 2, paragrafo 1, punto 8	Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10
Articolo 2, paragrafo 1, punto 11
Articolo 2, paragrafo 1, punto 12
Articolo 2, paragrafo 1, punto 13
Articolo 2, paragrafo 1, punto 14
Articolo 2, paragrafo 1, punto 15
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19
Articolo 2, paragrafo 1, punto 20
Articolo 2, paragrafo 1, punto 21
Articolo 2, paragrafo 1, punto 22
Articolo 2, paragrafo 1, punto 23
Articolo 2, paragrafo 1, punto 24
Articolo 2, paragrafo 1, punto 25
Articolo 2, paragrafo 1, punto 26
Articolo 2, paragrafo 1, punto 27
Articolo 2, paragrafo 1, punto 28
-
-

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10
Articolo 2, paragrafo 1, punto 11
Articolo 2, paragrafo 1, punto 12
Articolo 2, paragrafo 1, punto 13
Articolo 2, paragrafo 1, punto 14
Articolo 2, paragrafo 1, punto 15
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19
Articolo 2, paragrafo 1, punto 20
Articolo 2, paragrafo 1, punto 21
Articolo 2, paragrafo 1, punto 22
Articolo 2, paragrafo 1, punto 23
Articolo 2, paragrafo 1, punto 24
Articolo 2, paragrafo 1, punto 25
Articolo 2, paragrafo 1, punto 26
Articolo 2, paragrafo 1, punto 27
Articolo 2, paragrafo 1, punto 28
Articolo 2, paragrafo 1, punto 29
Articolo 2, paragrafo 1, punto 30
Articolo 2, paragrafo 1, punto 31

-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 32
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 33
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 34
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 35
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 36
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 37
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 38
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
-	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 14	Articolo 5
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 5
-	Articolo 6
Articolo 15	Articolo 7
Articolo 7, paragrafi da 1 a 2	Articolo 7, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 6
-	Articolo 8
Articolo 16	Articolo 9
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3	Articolo 9, paragrafi da 1 a 3
-	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	-
Articolo 9, paragrafo 5	-
Articolo 17	Articolo 10
Articolo 22	Articolo 11
Articolo 21	Articolo 12
Articolo 3	Articolo 13
-	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
-	Articolo 20
Articolo 4	Articolo 21
Articolo 5	Articolo 22

Articolo 5, paragrafi da 1 a 4	Articolo 22, paragrafi da 1 a 4
Articolo 8	Articolo 23
Articolo 8, dal paragrafo 1 al paragrafo 3, lettera f)	Articolo 23, dal paragrafo 1 al paragrafo 3, lettera f)
-	Articolo 23, paragrafo 3, lettera g)
-	Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 4
-	Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8, dal paragrafo 5 al paragrafo 6, lettera l)	Articolo 23, dal paragrafo 5 al paragrafo 6, lettera l)
-	Articolo 23, paragrafo 6, lettera m)
Articolo 8, paragrafi da 7 a 11	Articolo 23, paragrafi da 7 a 11
Articolo 8, paragrafo 11	Articolo 23, paragrafo 10
Articolo 8, paragrafo 12	Articolo 23, paragrafo 11
Articolo 9	Articolo 24
Articolo 24	Articolo 25
Articolo 10	Articolo 26
Articolo 11	Articolo 27
Articolo 12	Articolo 28
Articolo 29	Articolo 29
-	Articolo 29, lettera a)
Articolo 29, lettere b) e c)	Articolo 29, lettere b) e c)
Articolo 18	Articolo 30

Articolo 18, paragrafi da 1 a 6	Articolo 30, paragrafi da 1 a 6
-	Articolo 30, paragrafo 7
Articolo 19	Articolo 31
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
-	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 31, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 31, paragrafo 6
-	Articolo 31, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 20	Articolo 32
-	Articolo 33
-	Articolo 34
-	Articolo 35
-	Articolo 36
-	Articolo 37
-	Articolo 38
-	Articolo 39
-	Articolo 40
-	Articolo 41
-	Articolo 42
-	Articolo 43
-	Articolo 44

-	Articolo 45
-	Articolo 46
-	Articolo 47
-	Articolo 48
-	Articolo 49
-	Articolo 50
-	Articolo 51
	Articolo 52
Articolo 6	Articolo 53
	Articolo 53, paragrafi da 1 a 15
Articolo 6, paragrafi da 1 a 12	-
-	Articolo 54
	Articolo 55
Articolo 7	Articolo 55, paragrafi da 1 a 3
Articolo 7, paragrafi da 1 a 4	-
Articolo 23	Articolo 56
Articolo 23, paragrafo 1	-
-	Articolo 56, paragrafi da 1 a 5
Articolo 23, paragrafi 6 e 7	-
Articolo 25	-
Articolo 23	Articolo 57
Articolo 58, paragrafi 1 e 2	Articolo 58, paragrafi 1 e 2
	Articolo 58, paragrafi da 3 a 7

Articolo 27	Articolo 59
-	Articolo 59, paragrafi da 1 a 3
Articolo 27, paragrafi 1 e 2	-
-	Articolo 60
Articolo 28	Articolo 61
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 61, paragrafo 1
-	Articolo 61, paragrafi 2 e 3
Articolo 28, paragrafo 2	-
Articolo 30	Articolo 62
Articolo 30, lettera a)	-
Articolo 30, lettera b)	-
Articolo 30, lettera c)	-
Articolo 30, secondo comma	-
-	Articolo 63
-	Articolo 64
-	Articolo 65
-	Articolo 66
-	Articolo 67
Articolo 31	Articolo 68
Articolo 32	Articolo 69
Allegato I	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III
Allegato III	Allegato IV